UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI

upel ITALIA



Pillole ambientali

2° semestre 2026

A cura dell'Avvocato Gaetano Alborino
Coordinamento Scientifico Dott. Claudio Biondi

UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
upel ITALIA

Pillole Ambientali, a cura dell'Avvocato Gaetano Alborino

Specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione. Funzionario Polizia Metropolitana di Napoli, è formatore e autore di pubblicazioni nonché esperto in materia ambientale.


upel
ITALIA
UNIONE
PROVINCIALE
ENTI
LOCALI

Indice

La destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico: nuovi chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 12

Procedure estintive dei reati ambientali al tempo del decreto cd. "Terra dei fuochi": rapporti tra le prescrizioni impartite dalla Polizia giudiziaria in ordine al reato contravvenzionale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e l'ordinanza sindacale di rimozione e di smaltimento di rifiuti 15

Rifiuti urbani abbandonati da titolari di imprese e responsabili di enti accanto ai contenitori stradali: sanzioni amministrative o sanzioni penali? 18

Esclusione dagli obblighi di iscrizione al RENTRI: le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 25

L'installazione di black box sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha escluso l'applicazione della procedura di cui all'articolo 4 dello "Statuto deli lavoratori" 27

L'utilizzo di droni da parte della Polizia locale nelle attività di controllo del territorio e in quelle di contrasto agli abbandoni di rifiuti: chiarimenti dal Ministero dell'Interno 29

Le sanzioni per la mancata consegna di un veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta ovvero al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato: le novità introdotte dalla legge 26 gennaio 2026, n. 14 33

Le procedure estintive dei reati ambientali ex Parte VI-bis del d.lgs. n. 152/2006: le novità introdotte dal dm 8 ottobre 2025, vigente dal 16 febbraio 2026, sulla determinazione degli importi per l'attività di asseverazione 35

Procedure estintive dei reati ambientali ex Parte Sesta-bis, d.lgs. n. 152/2006: il verbale di prescrizione riveste natura giuridica di atto di polizia giudiziaria rispetto al quale il giudice amministrativo difetta di giurisdizione 46

L'omessa comunicazione di avvio del procedimento, sebbene prevista dall'articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, non esclude la configurabilità del reato di cui all'articolo 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, in caso di

inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione e di smaltimento di rifiuti 48

Per l'attività di vigilanza volontaria venatoria è necessario il possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione nulla rilevando il possesso del decreto prefettizio di giardia zoofila 53

Abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti posti in essere da cittadini privati: chiarimenti dal Ministero dell'Interno sul sequestro amministrativo e sulla successiva confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 4, Codice della strada 56

L'utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali: quale reato si configura? 60

L'abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori presenti lungo le strade: il Ministero dell'Ambiente risponde all'interpello di Città Metropolitana di Bologna sulla destinazione dei proventi sanzionatori 63

Esclusa la sussistenza di una privativa comunale sull'attività di raccolta rifiuti urbani avviati a recupero: è illegittimo il divieto imposto ad un impianto di recupero di ricevere rifiuti direttamente dalle utenze domestiche trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato (prima parte) 66

La disciplina sanzionatoria RENTRI: le indicazioni del Ministero dell'Ambiente per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 71

La procedura per la rimozione dei rifiuti abbandonati sulle strade e sulle aree pubbliche 74

L'omessa affissione del cartello di cantiere configura il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lett. a) del Testo unico dell'edilizia: quali i soggetti che ne rispondono? 76

Vietato vietare l'accesso ai cani nelle aree giochi e fitness collocate all'interno dei parchi e delle aree pubbliche attrezzate comunali 79

La nuova disciplina dei centri comunali di raccolta introdotta dal dm 26 marzo 2026: quali sono i rifiuti conferibili dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche? 82

Esclusa la sussistenza di una privativa comunale sull'attività di raccolta rifiuti urbani avviati a recupero: è illegittimo il divieto imposto ad un impianto di

ricevere rifiuti direttamente dalle utenze domestiche trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato (seconda parte) 90

L'esclusione del condominio quale obbligato in solido in caso di errato conferimento di rifiuti (Tribunale di Caltanissetta, sentenza n. 329 del 7 aprile 2026) 97

La nuova disciplina dei centri comunali di raccolta introdotta dal dm 26 marzo 2026: possono individuarsi specifiche aree adibite alle operazioni di trasbordo dei rifiuti urbani? 102

Esclusa la sussistenza di una privativa comunale sull'attività di raccolta rifiuti urbani avviati a recupero: è illegittimo il divieto imposto ad un impianto di ricevere rifiuti direttamente dalle utenze domestiche trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato (Parte seconda) 105

La raccolta e il trasporto dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche e sulle aree private soggette ad uso pubblico: chiarimenti dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali 112

Veicoli fuori uso abbandonati in area privata: quale disciplina sanzionatoria? 114

Quale tracciabilità per i veicoli fuori uso consegnati da un cittadino privato ad un trasportatore ai fini del successivo smaltimento: le indicazioni fuorvianti contenute nella nota ministeriale del 14 maggio 2026 116

Le amministrazioni comunali per l'esercizio delle attività di controllo in materia di inquinamento acustico devono utilizzare in maniera esclusiva le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente (A.R.P.A.) e il personale del comune con profilo di "Tecnico competente in acustica" (T.C.A.) o possono avvalersi anche di personale esterno alla pubblica amministrazione? 119

Chi risponde dell''omessa compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti: soltanto il titolare dell'impresa cui è riconducibile l'attività di trasporto o anche il conducente del veicolo? 122

Abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi commessi da cittadini privati: la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non è applicabile a condotte poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore del decreto cd. "Terra dei fuochi" 125

Sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato: sottoprodotti o rifiuti? 127

È illegittima un'ordinanza sindacale contingibile e urgente al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ove preveda una determinazione unilaterale del corrispettivo 131

La nuova disciplina dei centri comunali di raccolta introdotta dal dm 26 marzo 2026: sussiste per il soggetto gestore l'obbligo per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali 134

La sospensione della patente di guida in caso di trasporto illecito di rifiuti: le nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge cd. "Terra dei fuochi" 138

A chi compete la gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle aree portuali, al Comune o all'Autorità portuale? 140

L'abbandono di rifiuti non pericolosi commesso da un cittadino privato: esclusa la punibilità per la particolare tenuità del fatto in ragione della esiguità del danno cagionato 144

L'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle regioni: quale disciplina sanzionatoria? 147

L'ubicazione dei centri comunali di raccolta: le novità introdotte dal dm 26 marzo 2026 151

Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per i liberi professionisti che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti (non pericolosi) derivanti da attività manutentive 153

Abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti commessi da un titolare d'impresa: il decreto cd. "Terra dei fuochi", benché abbia abrogato l'articolo 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, non ha determinato alcuna abolitio criminis 158

Pillole Ambientali

La destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico: nuovi chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

L'articolo 10, comma 4, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, come modificato dal d.lgs. n. 42 del 2017, stabilisce:
«Il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza».

Alla luce della modifica normativa sopravvenuta, la percentuale delle sanzioni amministrative applicate che deve essere versata sul capitolo dello Stato (Capo 32, capitolo 2592, art. 19 del bilancio dello Stato) è del 100% (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali – nota R.U. n. 37616 del 27 febbraio 2025).

Quindi, il 70% di tale ammontare verrà successivamente riassegnato su apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per essere devoluto, con decreto del relativo Ministro, ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della legge n. 447/1995, e alle Agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.

Il trasferimento di tali quote avviene a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo relativo ad una sanzione amministrativa ex articolo 10 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995.

A tal riguardo, si segnala che, da indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alle modalità di versamento dei proventi, ogni Comune dovrà effettuare, il versamento sul seguente codice IBAN, per il

capitolo di entrata 2592/art. 19 del Bilancio dello Stato, relativo alle sanzioni per inquinamento acustico: IT50W0100003245BE00000001UW.
Si precisa che il soprariportato codice IBAN è valido per i pagamenti effettuati da qualunque Tesoreria, indipendentemente dalla Provincia presso la quale si effettua il versamento.

In relazione alle modalità di trasferimento delle risorse, i finanziamenti previsti per il pagamento delle sanzioni, ossia il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge sopra citata, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono trasferiti ai Comuni ed alle ARPA/APPA territorialmente competenti in un'unica soluzione, da parte di questo Ministero nella misura seguente:

- il 70% della quota riassegnata al Ministero dell'Ambiente, ossia il 49% delle sanzioni introitate dai Comuni, sarà assegnato ai Comuni;
- il restante 30% della quota assegnata a questo Ministero, ossia il 21% delle sanzioni introitate dai Comuni, verrà destinato alle ARPA/APPA territorialmente competenti.

Il trasferimento di tali risorse da parte del Ministero dell'Ambiente ai Comuni ed alla ARPA avverrà solo a seguito della riassegnazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei fondi sopra citati sull'apposito capitolo di Bilancio di questo Dicastero.

Infine, per le modalità di rendicontazione delle predette somme, i Comuni sono obbligati a seguire quanto dettato dall'articolo 10, comma 4-bis, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, ai sensi del quale: *«La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i Comuni del territorio di competenza»*.

Con **nota R.U. 211932 dell'11 novembre 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione III Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti** – facendo seguito

alla propria sopra citata nota R.U. n. 37616 del 27 febbraio 2025, ha ulteriormente chiarito: *«Ogni Comune dovrà effettuare il pagamento, precisando nella causale di versamento la seguente dicitura: "Sanzioni acustiche art. 10, c. 4, Legge n. 447/1995 - Versamento del 100%"»*.

Procedure estintive dei reati ambientali al tempo del decreto cd. "Terra dei fuochi": rapporti tra le prescrizioni impartite dalla Polizia giudiziaria in ordine al reato contravvenzionale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e l'ordinanza sindacale di rimozione e di smaltimento di rifiuti

La questione si pone in termini generali con riferimento ai vari provvedimenti amministrativi che gli enti con funzioni di amministrazione attiva sono tenuti ad adottare nelle ipotesi previste dalla normativa ambientale (come ad es. l'ordinanza sindacale di rimozione e di smaltimento di rifiuti ex articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 o le diffide emesse in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative dell'Autorizzazione Integrata Ambientale).

Considerato che la Parte VI-bis, d.lgs. n. 152/06 non disciplina i rapporti tra le prescrizioni della procedura estintiva e i provvedimenti che concludono gli ordinari procedimenti amministrativi, si è ritenuto pacifico che le prescrizioni non sostituiscano i provvedimenti amministrativi, ma siano entrambi percorsi necessari dato che agli stessi sono ricollegabili diversi effetti giuridici (Linee guida S.N.P.A. per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-bis, d.lgs. n. 152/2006 - Delibera del Consiglio S.N.P.A. n. 252/2024 del 23 luglio 2024).

Le prescrizioni, infatti, incidono sul procedimento penale, in termini di estinzione dello stesso, mentre i provvedimenti amministrativi emanati dall'autorità competente producono i loro effetti sul piano amministrativo e talvolta, come nel caso della diffida, sono individuati dalla normativa ambientale come atti propedeutici per l'emanazione di successivi provvedimenti amministrativi (revoca dell'autorizzazione).

Tuttavia, al fine di evitare che siano prescritte misure difformi, è necessario un coordinamento tra gli enti coinvolti, che viene di norma realizzato tramite la comunicazione da parte dell'organo accertatore, all'ente titolare del procedimento amministrativo, del testo delle prescrizioni, emesse e notificate al trasgressore, con l'indicazione che il contenuto delle stesse è

da intendersi come proposta ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza.

Parimenti, relativamente alla successiva fase della verifica dell'adempimento delle prescrizioni, disciplinata dal comma 1 dell'art. 318-quater, per le già menzionate finalità che suggeriscono un coordinamento tra gli enti coinvolti, è auspicabile che l'organo accertatore informi l'autorità competente in via amministrativa anche in merito all'ottemperanza o meno delle prescrizioni tecniche impartite in sede penale (mentre non c'è interesse ad informare sul pagamento della sanzione pecuniaria), non sussistendo problemi di "segreto istruttorio".

Considerando, tuttavia, che non necessariamente l'intero contenuto delle prescrizioni formulate nell'ambito della procedura ex Parte VI-bis, d.lgs. n. 152/06 può coincidere con l'oggetto delle competenze amministrative degli enti cui la comunicazione di cui sopra è rivolta e che di per sé l'emissione del verbale di prescrizioni non costituisce presupposto necessario del provvedimento amministrativo dell'ente, al fine di evitare di rendere aggredibili gli atti di quest'ultimo che ricalcassero il contenuto delle prescrizioni in sede amministrativa, pare opportuno segnalare sempre all'ente titolare del procedimento amministrativo, quali tra le prescrizioni emesse si intende segnalare come proposte di provvedimento di competenza (in tal senso TAR Toscana, Sez. II, 8 novembre 2016, n. 1611).

Riguardo, invece, al tema di poter veder avviati due procedimenti in parallelo - nello specifico: uno di natura penale (il reato contravvenzionale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, ex articolo 255, d.lgs. n. 152/2006) e l'altro di natura amministrativa (ordinanza sindacale di rimozione e di smaltimento di rifiuti, ex articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 162/2006), entrambi nei confronti del medesimo soggetto con le medesime prescrizioni - è nella discrezionalità dell'ente valutare se rinviare o meno l'adozione dei provvedimenti amministrativi al momento dell'avvenuta conclusione dei procedimenti ex art. 318-ter (Linee guida S.N.P.A. per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-bis, d.lgs. n. 152/2006 - Delibera del Consiglio S.N.P.A. n. 252/2024 del 23 luglio 2024).

In questo brevissimo spunto, lo scrivente nemmeno ha preso in considerazione l'abbandono di rifiuti pericolosi, ex articolo 255-ter, d.lgs. n. 152/2006, poiché esso nemmeno si presta, in quanto reato delittuoso, alla procedura estintiva, ai sensi dell'articolo 318-bis, d.lgs. n. 152/2006.

Rifiuti urbani abbandonati da titolari di imprese e responsabili di enti accanto ai contenitori stradali: sanzioni amministrative o sanzioni penali?

Riferimenti normativi

L'articolo 255, comma 1.2 (comma introdotto dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n.147), d.lgs. n. 152/2006, stabilisce:

«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

L'articolo 255, comma 1-ter (comma anch'esso introdotto dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n.147), d.lgs. n. 152/2006, stabilisce:

«L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria».

L'accertamento della violazione delle disposizioni regolamentari comunali e delle ordinanze sindacali, di cui all'articolo 255, comma 1.2, d.lgs. n. 152/2006, prevede, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro (P.M.R. 1.000 euro), la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo, se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore.

Tale accertamento, per effetto dell'articolo 255, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006, può avvenire senza contestazione immediata, attraverso le

immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza (tra cui sono ricomprese le fototrappole).

La nuova disciplina dei rifiuti urbani

Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, recante l'attuazione della Direttiva UE 2018/851 cd. "Economia circolare", ha radicalmente modificato la disciplina dei rifiuti, contenuta nella Parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006, ed in particolare, per quanto qui immediatamente rileva, quella riguardante la classificazione dei rifiuti.

L'articolo 184, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, nella nuova formulazione, stabilisce che sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-*ter* del medesimo decreto.

Quest'ultima disposizione elenca i seguenti rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* **(Fig. n. 1)**, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* **(Fig. n. 2)**;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

All'articolo 183, comma 1, lett. b-ter), la legge 17 maggio 2022, n. 60 (cd. "Legge salva mare"), dopo il n. 6 ha aggiunto il punto:
6-*bis*: i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

(Fig. n. 1)
ALLEGATO L-QUATER
Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	***DESCRIZIONE***	***EER***
RIFIUTI ORGANICI	*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*	*200108*
	Rifiuti biodegradabili	*200201*
	Rifiuti dei mercati	*200302*
CARTA E CARTONE	*Imballaggi in carta e cartone*	*150101*
	Carta e cartone	*200101*
PLASTICA	*Imballaggi in plastica*	*150102*
	Plastica	*200139*
LEGNO	*Imballaggi in legno*	*150103*
	*Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137**	*200138*
METALLO	*Imballaggi metallici*	*150104*
	Metallo	*200140*
IMBALLAGGI COMPOSITI	*Imballaggi materiali compositi*	*150105*
MULTIMATERIALE	*Imballaggi in materiali misti*	*150106*
VETRO	*Imballaggi in vetro*	*150107*
	Vetro	*200102*
TESSILE	*Imballaggi in materia tessile*	*150109*
	Abbigliamento	*200110*
	Prodotti tessili	*200111*

TONER	*Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317**	*080318*
INGOMBRANTI	*Rifiuti ingombranti*	*200307*
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	*Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	*200128*
DETERGENTI	*Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129**	*200130*
ALTRI RIFIUTI	*Altri rifiuti non biodegradabili*	*200203*
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	*Rifiuti urbani indifferenziati*	*200301*

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

(Fig. n. 2)

ALLEGATO L-QUINQUIES

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
2. *Cinematografi e teatri.*
3. *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
5. *Stabilimenti balneari.*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante.*
8. *Alberghi senza ristorante.*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito.*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*

16. *Banchi di mercato beni durevoli.*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*

20-bis. *Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato* (punto aggiunto dall'articolo 4, comma 2, decreto-legge 17 ottobre 2024 n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191).

21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
23. *Bar, caffè, pasticceria.*
24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
26. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
27. *Ipermercati di generi misti.*
28. *Banchi di mercato generi alimentari.*
29. *Discoteche, night club.*

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Anche utenze non domestiche (ad esempio: pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali, autoriparatori, uffici e agenzie ...) possono naturalmente produrre rifiuti urbani.

Perché un rifiuto, prodotto nell'ambito di un'attività economica, possa definirsi urbano, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-*ter*), punto 2, d.lgs. n. 152/2006, deve soddisfare contestualmente due condizioni:

1) che sia ricompreso nell'elenco contenuto nell'allegato L-*quater* alla Parte quarta, d.lgs. n. 152/2006;

2) che sia prodotto da una delle ventinove categorie di attività riportate nell'allegato L-*quinquies* alla Parte quarta, d.lgs. n. 152/2006.

Ad esempio, i rifiuti prodotti da un fruttivendolo possono definirsi urbani, se e in quanto costituiscono una frazione ricompresa nell'elenco di cui all'allegato L-*quater* (rifiuti organici, plastica, carta e cartone), ed in quanto prodotti da un'attività elencata al punto 26 dell'allegato L-*quinquies*.

Rifiuti urbani abbandonati da titolari d'impresa e responsabili di enti accanto ai contenitori stradali: sanzioni amministrative o sanzioni penali?

L'illecito amministrativo di cui all'articolo 255, comma 1.2, d.lgs. n. 152/20006, che sanziona gli abbandoni di rifiuti urbani non pericolosi (come elencati dall'articolo 183, comma 1, lett b-ter, d.lgs. n. 152/2006), accanto ai contenitori stradali, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, ha indubbiamente natura di illecito comune.

L'articolo 255, d.lgs. n. 152/2006, infatti, non contempla – nel caso di specie – oltre ad una disposizione comune, applicabile a qualunque soggetto, un'altra propria, applicabile ai titolari di imprese e ai responsabili di enti, come, invece, di contro, previsto puntualmente dal comma 1 e dal comma 1.1, del medesimo articolo e, del resto, dal comma 1 e dal comma 3, dell'articolo 255-ter, per gli abbandoni di rifiuti pericolosi.

Pertanto, non solo ad un cittadino comune, ma anche ad un titolare di imprese e ai responsabili di enti che abbandoni rifiuti urbani non pericolosi accanto ai contenitori stradali, in violazione delle disposizioni locali, deve ritenersi applicabile la (sola) sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1.2, d.lgs. n. 152/2006.

Una nemesi storica per tutti quei i titolari di imprese e responsabili di ente, malcapitati, condannati dai giudici della Corte di cassazione (*ex multis*: Sez. III, 12 giugno 2025 n. 22081), che hanno sempre considerato – giustamente – l'abbandono accanto ai contenitori di rifiuti urbani non pericolosi commesso dai titolari di imprese, condotta penalmente rilevante:

«L'abbandono dei rifiuti urbani al di fuori dagli appositi contenitori è vietato e sussiste l'onere, per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti, di

controllare la corretta attività di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai quali vengano destinati i rifiuti. In caso di inottemperanza, si verifica una ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti».

Esclusione dagli obblighi di iscrizione al RENTRI: le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026

La legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 42 alla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025), recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*, articolo 1, comma 789, ha stabilito che all'articolo 188-bis, d.lgs. n. 152/2006, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, co. 1;
b) *i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6».*

Quali le conseguenze giuridiche concernenti la disciplina della tracciabilità dei rifiuti derivanti dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026?
Chi sono, oltre ai Consorzi, i produttori di rifiuti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI?

I soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, ai quali fanno riferimento le disposizioni dell'articolo 190, comma 5, sono:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall'obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all'iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, ai quali fanno riferimento le disposizioni dell'articolo 190, comma 6, sono:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi di saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.

In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

L'installazione di black box sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha escluso l'applicazione della procedura di cui all'articolo 4 dello "Statuto deli lavoratori"

Sono pervenuti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro quesiti concernenti l'eventuale esonero dalla procedura di cui all'articolo 4 della legge 300/1970 (cd. "Statuto dei lavoratori") per le aziende interessate all'applicazione del dm 4 aprile 2023, n. 59 (decreto cd. "RENTRI"), che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), ai sensi dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, è stato chiesto se l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l'eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all'articolo 4, legge 300/1970.

L'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in:

a) una sezione "Anagrafica", comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
b) una sezione "Tracciabilità", comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

Il dm 4 aprile 2023, n. 59, emanato in attuazione del d.lgs. n. 152/2006, ha disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la

digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.
Alla luce di quanto sopra argomentato, l'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 alla lettera b) impone il tracciamento "dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1".

Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell'attività d'impresa.

Tanto premesso, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota R.U. n. 831 del 28 gennaio 2026,** ha chiarito: *"si esula dal campo di applicazione dell'articolo 4 della legge n. 300/1970, in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema"*.

Il medesimo Ispettorato ha, inoltre, evidenziato: *"la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell'ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 300/1970"*.

L'utilizzo di droni da parte della Polizia locale nelle attività di controllo del territorio e in quelle di contrasto agli abbandoni di rifiuti: chiarimenti dal Ministero dell'Interno

Limitazioni e modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto
È stato pubblicato in G.U. – Serie Generale - 18 agosto 2022 n. 192, il **decreto del Ministro dell'Interno 13 giugno 2022**, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, recante le *"Modalità di utilizzo da parte delle Forze di Polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto"*.

Il decreto, avente natura regolamentare, è stato adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 3-*sexies* del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43, ed è vigente dal 19 agosto 2022.
A decorrere da tale data, è contestualmente abrogato il decreto ministeriale 29 aprile 2016.

Esso disciplina le modalità di impiego dei sistemi di aeromobili senza equipaggio (UAS), comunemente chiamati droni, in dotazione o in uso alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
L'articolo 3 del dm 13 giugno 2022 prevede che le Forze di polizia possano utilizzare gli UAS, ai fini del controllo del territorio, per finalità di ordine e sicurezza pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che le Forze di polizia possano impiegare gli UAS anche per le finalità di seguito indicate, tenuto conto di quanto previsto dalla «Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia» di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017:
a) la **Polizia di Stato** per la:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;

4) sicurezza postale e delle comunicazioni;

b) l'**Arma dei Carabinieri** per la:

1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

c) il **Corpo della Guardia di finanza** per:

1) la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
2) la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento;
3) l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Secondo poi quanto stabilito dall'articolo 4 del citato decreto, le speciali modalità operative di impiego degli UAS sono definite, anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo tecnico-operativo adottato dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza con ENAC, che ne disciplina l'impiego anche nelle situazioni di emergenza, d'intesa con i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.

L'impiego degli UAS da parte delle Forze di polizia nello svolgimento dell'attività di controllo del territorio è pianificato nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del Prefetto.
L'impiego degli UAS nell'ambito dei servizi di ordine pubblico è disposto dal Questore.

Le speciali modalità operative di impiego degli UAS sono definite, anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo tecnico-

operativo adottato da ciascuna Forza di polizia con ENAC, nel rispetto della ripartizione dei comparti di specialità di cui al medesimo art. 3, comma 2.
Il dm 13 giugno 2022 riconosce esclusivamente alle Forze di polizia la possibilità di impiegare gli aeromobili a pilotaggio remoto per lo svolgimento di attività di controllo per finalità di pubblica sicurezza.

Si tratta di una vera e propria riserva di competenza, i cui confini non possono essere dilatati fino a ricomprendere anche le Polizie locali, le quali, infatti, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, non rientrano tra le Forze di polizia propriamente dette.
È da escludersi, quindi, che la Polizia locale, in generale, possa sviluppare autonomamente azioni di controllo del territorio dall'alto, soprattutto per il contrasto di reati ambientali, utilizzando droni o altri simili dispositivi aeromobili.

Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale della Polizia locale: il parere reso dal Ministero dell'Interno
La Prefettura di Lecce ha sottoposto al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – la richiesta di parere motivato in ordine alla possibilità per il personale della Polizia locale di avvalersi di aeromobili a pilotaggio remoto nell'esercizio delle funzioni di controllo del territorio e di prevenzione di illeciti di varia natura, tra cui l'abbandono di rifiuti e l'abusivismo edilizio.

In riscontro a tale richiesta, il Ministero ha precisato:
«L'impiego dei droni per attività riconducibili alla tutela della pubblica sicurezza è attualmente disciplinato dall'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
La norma citata circoscrive espressamente tale facoltà alle sole Forze di polizia individuate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevedendo altresì che il Corpo della Guardia di finanza possa utilizzare i medesimi aeromobili anche per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Alla luce del quadro normativo richiamato, deve ritenersi che le Polizie locali non siano legittimate a svolgere, in via autonoma, attività di controllo

del territorio mediante l'impiego di droni o di analoghi dispositivi aeromobili per una più efficace e performante azione amministrativa.
Dalla formulazione dell'articolo 5 emerge, infatti una chiara riserva di competenza in favore delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121/1981; riserva che non può essere estesa in via interpretativa fino a ricomprendere anche i Corpi e i Servizi di Polizia locale».

Il parere reso dal Ministero dell'Interno è stato trasmesso poi dalla Prefettura di Lecce ai Sindaci della provincia mediante la nota prot. 0024109 del 12 febbraio 2026.

L'equiparazione del drone ad aeromobile di Stato
In deroga a tale limitazione, l'utilizzo dei droni da parte della Polizia locale è ammesso se essi sono equiparati ad aeromobili di Stato, ai sensi dell'articolo 746 del "Codice della Navigazione", con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari, limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi aeromobili per il perseguimento delle finalità pubbliche della Polizia locale.

E, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore, che disciplina l'impiego dei droni in tale contesto (cfr. articolo 2, par. 3, lett. a) del Regolamento (UE) 1139/2018; Regolamento di esecuzione (UE) n. 947/2019; Regolamento UAS-IT dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile del 4 gennaio 2021, art. 2, par. 1, lett. b) e Sezione II - Parte B; articoli 743-746 e 748 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327).

Le sanzioni per la mancata consegna di un veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta ovvero al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato: le novità introdotte dalla legge 26 gennaio 2026, n. 14

Le sanzioni per la mancata consegna di un veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta ovvero al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato sono determinate dall'applicazione di due distinte normative:

- Il d.lgs. n. 209/2003, per i veicoli rientranti nella categoria M1 e N1, oltre che per i tricicli;
- Il d.lgs. n. 152/2006 per tutti gli altri veicoli non contemplati dal decreto di cui sopra.

Per i veicoli classificati dall'articolo 47 del d.lgs. 285/1992 M1 e N1, oltre che per i tricicli a motore, con l'esclusione della categoria L5, si applica la sanzione (amministrativa) prevista dall'articolo 13, comma 2, d. lgs. n. 209/2003, per violazione dell'articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 209/2003.
Per tutti gli altri veicoli, non rientranti nelle categorie di cui sopra, in ordine alla medesima condotta, si applica la sanzione (penale) prevista dall'articolo 255, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006, per violazione dell'articolo 231, comma 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006.

La legge 26 gennaio 2026, n. 14, vigente dal 20 febbraio 2026, ha modificato l'articolo 13, comma 2, d.lgs. n. 209/2003, sostituendo la cifra di 1.000 euro con quella di 3.000 euro. Esso, pertanto, è così riscritto:
«Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 5.000 euro» (P.M.R. €. 1.666,66).

L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative è, ai sensi dell'art. 262 del d.lgs. 152/2006 (cui si richiama lo stesso articolo 13, comma 8 del d.lgs. n. 209/2003), la Provincia.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le suddette violazioni sono devoluti, ai sensi dell'articolo 263, d.lgs. n. 152/2006 (al quale ancora l'articolo 13, comma 8, del d.lgs. n. 209/2003 rinvia) alle

Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

La revisione introdotta dalla legge n. 14/2026 alla disciplina sanzionatoria è, però, priva di effetti pratici, perché non modifica l'importo del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, comma 1, legge n. 689/1981, rispetto alla disciplina previgente.

L'articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 – invece già oggetto di modifica da parte del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (decreto cd. "Terra dei fuochi"), convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147 – stabilisce:
«Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli ... ... 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro».

La legge 26 gennaio 2026, n. 14, ha, altresì, modificato l'articolo 13, comma 1, d.lgs. n. 209/2003, sostituendo la cifra di 3.000 con quella di 10.000. Esso, pertanto, è così riscritto:
«Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 30.000 euro».

Le procedure estintive dei reati ambientali ex Parte VI-bis del d.lgs. n. 152/2006: le novità introdotte dal dm 8 ottobre 2025, vigente dal 16 febbraio 2026, sulla determinazione degli importi per l'attività di asseverazione

Riferimenti normativi

- L'articolo 318-*ter*, d.lgs. n. 152/2006 (cd. "Testo Unico dell'Ambiente"), stabilisce:

«1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

4-*bis*. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione,

dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale».

- L'articolo 318-*quater*, d.lgs. n. 152/2006 (cd. "Testo Unico dell'Ambiente"), stabilisce:
«1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-*ter*, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-*ter*, comma 4-*bis*, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti.
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione».

Finalità e contenuto dell'asseverazione: le indicazioni del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (S.N.P.A.)

Una volata accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di estinzione del reato ambientale, quest'ultima viene avviata (dall'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria o dalla polizia giudiziaria), impartendo al trasgressore un'apposita

prescrizione, con indicazione di un termine per adempiere, il quale non dovrà superare il periodo di tempo tecnicamente necessario per la regolarizzazione.
La prescrizione deve essere asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata (per lo più, come si dirà nel paragrafo successivo, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – A.R.P.A.).

Le richieste di asseverazione sono presentate formalmente e corredate, oltre che dalla proposta di prescrizione, di tutte le informazioni utili alla verifica della congruità delle prescrizioni e del termine fissato.
Tale asseverazione si sostanzia in una dichiarazione sottoscritta da parte del Responsabile designato dall'ente specializzato competente nella materia trattata, territorialmente competente rispetto al luogo di commissione della contravvenzione accertata.

Il soggetto deputato all'asseverazione, effettuata la verifica di efficacia e pertinenza delle prescrizioni e di congruità del termine di adempimento, potrà unicamente asseverare o non asseverare le prescrizioni così come formulate dal richiedente. Non sono, quindi, ammesse asseverazioni condizionate all'integrazione delle prescrizioni o alla modifica del termine di adempimento, in quanto l'asseverazione non può che riferirsi a prescrizioni già formulate.

Qualora le prescrizioni formulate siano ritenute non sufficienti o il termine per l'adempimento non congruo, l'asseverazione non potrà essere rilasciata e le modifiche ritenute opportune potranno altrimenti proposte al richiedente (organo di vigilanza o di polizia giudiziaria), il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre all'A.R.P.A. per l'asseverazione.
L'asseverazione di cui all'articolo 318-*ter*, d.lgs. n. 152/2006, si configura come un'attività di natura tecnica che non richiede l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e non ha, quindi, la natura di atto di polizia giudiziaria.
La sua funzione è quella di validazione tecnico-amministrativa del contenuto delle prescrizioni e viene rilasciata dagli enti istituzionalmente preposti alla tutela ambientale.

Per quanto riguarda precipuamente la finalità e gli elementi principali che devono caratterizzare un'asseverazione tecnica, l'orientamento che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (S.N.P.A.) ha suggerito per i propri enti **- linee guida n. 52/2024 approvate con delibera del Consiglio n. 252/2024 del 23 luglio 2024** - è il seguente:
«Il soggetto asseveratore è chiamato ad esprimere un parere, di natura tecnica, sulla prescrizione impartita dagli organi di polizia giudiziaria, avente per oggetto:

1. *pertinenza ed efficacia delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire;*
2. *fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose (in taluni casi si fa riferimento alla chiarezza e non equivocità delle prescrizioni);*
3. *congruità dei tempi previsti per la regolarizzazione;*
4. *presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza;*
5. *oggettività e riscontrabilità;*
6. *verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del provvedimento.*

Inoltre, si ritiene che non rientri nelle competenze del soggetto asseveratore l'espressione di valutazioni circa l'applicazione o meno dell'istituto della prescrizione, che resta di esclusiva competenza dell'Ufficiale di polizia giudiziaria che la impartisce».

Obbligatorietà o meno dell'asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite dagli organi vigilanza e di polizia giudiziaria
Circa l'obbligatorietà o meno di provvedere all'asseverazione delle prescrizioni emesse da parte degli operatori con funzioni di polizia giudiziaria (siano essi interni o esterni all'ente), emergono posizioni di natura piuttosto eterogenea.
In particolare, alcune posizioni hanno ritenuto (alternativamente o congiuntamente) che l'asseverazione possa non essere necessaria nei casi di:

- prescrizioni impartite da un organo tecnico specializzato;

- prescrizioni meramente formali ed amministrative, che non comportino alcuna valutazione di natura tecnica;
- prescrizioni che corrispondano al contenuto di prescrizioni standard già disponibili;
- prescrizioni che non comportano valutazioni tecniche di un certo rilievo (superiore a quello che deve normalmente possedere un qualsiasi operatore appartenente agli organi di controllo).

Da altre posizioni emerge l'orientamento opposto, ovvero che l'asseverazione debba sempre accompagnare le prescrizioni a prescindere dal contenuto e dall'organo di PG che le emette.
A tal riguardo, da alcune Procure è stato, peraltro, affermato che il requisito dell'asseverazione debba essere considerato quale elemento indispensabile per la legittimità dell'atto stesso che impone le prescrizioni.
Alla luce del permanere di una certa eterogeneità del quadro delle indicazioni circa l'obbligatorietà o meno dell'asseverazione, il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (S.N.P.A.) non ha ritenuto opportuno prediligere un orientamento specifico.

Infatti, se da una parte potrebbe sembrare congrua la scelta di prevedere in modo sistematico l'asseverazione di tutte le prescrizioni, d'altra parte questa pratica rischierebbe di rallentare lo svolgimento del procedimento estintivo.
L'indicazione che il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale - **linee guida n. 52/2024 approvate con delibera del Consiglio n. 252/2024 del 23 luglio 2024** – ha suggerito per i propri enti è, pertanto, che possa essere stabilito a livello locale, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Procure e delle specifiche modalità organizzative degli enti asseveratori, quali siano le tipologie di prescrizioni che debbano essere asseverate o, meglio, quali siano quelle che non lo richiedono.

Nel caso di prescrizioni emesse direttamente dagli operatori delle Agenzie che operano con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, si ritiene comunque necessario, che l'asseverazione venga sempre rilasciata, internamente all'ente di appartenenza, a garanzia del più ampio apporto valutativo in termini professionali e specialistici rispetto ai contenuti delle prescrizioni e col fine di perseguire più in generale omogeneità e uniformità

di comportamento degli operatori nell'applicazione della procedura estintiva dei reati di cui alla Parte VI-bis, d.lgs. n. 152/06.

Le modalità di asseverazione delle prescrizioni

In merito alle modalità con cui il soggetto asseveratore possa rilasciare o negare l'asseverazione di una prescrizione o proporne una modifica, sporadici sono gli indirizzi emessi in questi primi anni di vigenza della legge n. 68/15 da parte delle Procure.

In tali documenti, si rintraccia un generico riferimento alla possibilità per l'organo asseveratore di convalidare e/o modificare la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza, ovvero a quella di integrarle con proprie considerazioni in merito alla pertinenza ed ai criteri delle stesse, nonché alla congruità del termine temporale individuato, prima di restituirle all'organo accertatore.

Varie sono invece le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) che si sono pronunciate sul tema mediante linee guida interne.

In questo caso, l'orientamento proposto è che si possa unicamente asseverare o non asseverare le prescrizioni così come formulate dal richiedente. Non sarebbero, invece, ammesse asseverazioni condizionate all'integrazione delle prescrizioni o alla modifica del termine di adempimento.

Le modifiche ritenute opportune potranno essere altrimenti proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre all'asseverazione.

Su questo argomento, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (S.N.P.A.) non ha ritenuto opportuno, al momento, formulare specifiche indicazioni formali. Ha ritenuto, invece, di condividere il suggerimento che emerge dalla maggior parte dei documenti esaminati, ovverosia il possibile e auspicato coordinamento tra la P.G. operante e l'asseveratore già in fase di formulazione delle prescrizioni, in particolar modo nei casi tecnicamente più complessi.

Un confronto preliminare in vista della stesura delle prescrizioni può infatti essere utile al fine di semplificare la successiva fase di asseverazione ed evitare ritardi nella procedura di estinzione del reato.

Riguardo alla necessità o meno di effettuare un preventivo sopralluogo, ai fini dell'asseverazione delle prescrizioni, sporadiche sono le indicazioni nei documenti esaminati e, comunque, orientate a sostenere che l'asseverazione tecnica non postula necessariamente il preventivo sopralluogo dell'organo tecnico di vigilanza, al quale è rimessa la valutazione della necessità del medesimo.

L'orientamento suggerito dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente è quello di aderire a tale lettura di non stretta necessità di effettuazione del sopralluogo, rimanendo nella facoltà del soggetto asseveratore individuare, sulla base della tipologia di violazione, della natura delle prescrizioni impartite e dello specifico contesto

Il soggetto preposto all'asseverazione tecnica

In merito al soggetto titolato ad asseverare tecnicamente le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, ai sensi dell'articolo 318-*ter*, d.lgs. n. 152/2006, gli orientamenti che emergono dai documenti emessi dalle Procure dall'entrata in vigore della procedura estintiva ad oggi, sono piuttosto eterogenei.

Le posizioni maggioritarie che emergono sono quelle che:

- attribuiscono tale funzione in via esclusiva agli enti del SNPA;
- attribuiscono tale funzione agli enti del SNPA ed ai corpi di polizia giudiziaria specializzata (anche se, su quali siano questi ultimi, le posizioni non sono univoche).

Da rilevare, infine, quale posizione minoritaria anche quella di alcune Procure che individuano come ente titolato ad asseverare anche (o solo) le amministrazioni competenti in materia ambientale, perlopiù per prescrizioni con contenuti meramente amministrativi.

Fermo restando che gli enti del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (S.N.P.A.) risultano pressoché unanimemente individuati quali soggetti preposti al rilascio delle asseverazioni tecniche, in quanto enti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di controllo in campo ambientale, in merito a questo tema non si è ritenuto opportuno individuare uno specifico orientamento in quanto l'individuazione dell'ente preposto all'asseverazione delle prescrizioni,

dovrebbe essere effettuata dalle singole Procure, tenendo conto delle competenze richieste nelle valutazioni tecniche relative alla tipologia di violazioni commesse e di prescrizioni impartite e in relazione alle specificità territoriali in termini di disponibilità di tali competenze.

La competenza al rilascio dell'asseverazione tecnica

In merito all'individuazione all'interno dell'ente asseveratore, del soggetto specifico competente al rilascio dell'asseverazione, sono state fornite indicazioni solo da alcune Procure, mentre si sono espresse in tal senso soprattutto le Agenzie Ambientali.

La posizione maggioritaria che ne emerge attribuisce la competenza al rilascio dell'asseverazione alla struttura di appartenenza dell'operatore o alla struttura sovraordinata a quella di appartenenza dell'operatore. Posizioni minoritarie attribuiscono tale competenza a strutture specializzate interne all'ente, alle strutture di vigilanza competenti territorialmente o, infine, anche al singolo operatore (su autorizzazione della struttura di appartenenza).

L'orientamento che ha proposto il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale - linee guida n. 52/2024 approvate con delibera del Consiglio n. 252/2024 del 23 luglio 2024 – per i propri enti, in coerenza con quanto rilevato a livello di costante prassi applicativa, è che la competenza all'asseverazione sia demandata, nel rispetto degli ordinamenti interni delle singole Agenzie, a specifiche strutture agenziali (direzionali/territoriali) e non ai singoli operatori di vigilanza, proprio per caratterizzare l'asseverazione come un parere istituzionale dell'ente e non del singolo operatore.

Tale indirizzo, affidando il potere di asseverazione a soggetti sovraordinati o comunque diversi dagli operatori che hanno impartito le prescrizioni, garantisce una sorta di alterità tra chi elabora le prescrizioni e chi le valuta ai fini di un controllo esterno di fattibilità tecnica e di validazione.

Gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato

L'articolo 318-*ter*, comma 4-bis, d.lgs. n. 152/2006 (comma aggiunto dall'articolo 26-*bis*, comma 1, lettera a), decreto-legge 30 aprile 2022, n.

36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) stabilisce:
«Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale»

In attuazione dell'articolo 318-*ter*, comma 4-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, è stato emanato il decreto ministeriale 8 ottobre 2025 (G.U. n. 38 del 16-2-2026), vigente dal 16 febbraio 2026.
Per effetto dell'articolo 2, dm 8 ottobre 2025, gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività di cui all'articolo 318-*ter*, comma 4-*bis*, D.lgs. n.152/2006, sono quantificati nell'allegato 1 del medesimo decreto. Tali importi sono versati all'ente accertatore secondo le modalità indicate nel verbale di ammissione a pagamento.

Qualora l'attività di asseverazione tecnica della prescrizione sia svolta da ente specializzato diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, l'ente accertatore riscuote l'importo dovuto anche per conto dell'ente specializzato stesso.
L'ente specializzato, che ha svolto l'attività di asseverazione tecnica, provvede a comunicare all'ente accertatore l'importo dovuto per l'attività svolta, entro quindici giorni dall'avvenuta esecuzione, indicando le modalità per il pagamento.

L'ente accertatore procede alla riscossione dell'importo relativo alle attività proprie e dell'ente specializzato cui provvede a trasferire l'importo di competenza, entro trenta giorni dall'avvenuto incasso.

Allegato 1 decreto ministeriale 8 ottobre 2025
Importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività di cui all'articolo 318-*ter*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006

Sono definiti, nella seguente tabella, gli importi per l'attività di asseverazione tecnica e di redazione della prescrizione, previste dall'art. 318-*ter*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, condotte dagli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

Cod.	Prestazione	Costo prestazione
a	Attività di asseverazione tecnica	euro 255,00
b	Redazione della prescrizione rilasciata	euro 322,00
c	Verifica della prescrizione (ammissioni a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo - prescrizioni ora per allora)	euro 92,00

Gli importi individuati si basano su criteri omogenei che valorizzano l'effettivo costo delle risorse necessarie agli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per garantire le varie attività di prescrizione e asseverazione.
Si precisa che, nel caso in cui l'ente rediga sia la prescrizione che l'asseverazione tecnica, i relativi importi vanno sommati.

Gli importi ivi definiti non possono, comunque, essere superiori ad una percentuale della somma, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, che il contravventore deve pagare in sede amministrativa ai fini dell'estinzione del reato, in base a quanto indicato dall'art. 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale percentuale è stabilita nel 10% nel caso di redazione, da parte dell'ente, sia della prescrizione che dell'asseverazione tecnica e nel 7% nel caso di sola asseverazione tecnica, di sola prescrizione o di sola

ammissione a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo (prescrizioni ora per allora).

Le medesime percentuali si utilizzano anche per quantificare gli importi per le attività previste dall'art. 318-*ter*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006, condotte dagli enti non appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

Modalità operative di versamento allo Stato degli importi delle sanzioni di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del2006

L'articolo 4, dm 8 ottobre 2025, ha stabilito (*rectius*: ha codificato) altresì le modalità operative di versamento allo Stato degli importi delle sanzioni di cui all'articolo 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del2006, già precedentemente indicate in vari riscontri ad interpelli ambientali ex articolo 3-*septies*, d.lgs. n. 152/2006.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie che, al fine dell'estinzione del reato, il contravventore deve versare al bilancio dello Stato in base all'articolo 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono destinati al Capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: «Entrate di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflattive di reati ambientali, ai sensi dell'articolo 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006»:

- Capitolo 2596 art 01 - Somme riscosse in via ordinaria;
- Capitolo 2596 art 02 - Somme riscosse a mezzo ruoli.

L'elenco dei codici IBAN da utilizzare per i versamenti di cui al comma 1 è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. La causale da indicare nel versamento è la seguente «Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Procedure estintive dei reati ambientali ex Parte Sesta-bis, d.lgs. n. 152/2006: il verbale di prescrizione riveste natura giuridica di atto di polizia giudiziaria rispetto al quale il giudice amministrativo difetta di giurisdizione

L'articolo318-*ter*, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, dispone:
«Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario».

Emerge da tale previsione come il verbale adottato dall'organo di vigilanza, con il quale vengono impartite prescrizioni asseverate in materia di violazioni ambientali, non abbia natura di atto amministrativo (adottato nell'esercizio di una funzione di amministrazione attiva in senso tecnico), costituendo espressione di una funzione di «polizia giudiziaria».

Conseguentemente, tale atto, come espressamente stabilito dal **TAR Piemonte, Sez. III, 24 luglio 2025, n. 1267**, non può essere impugnato innanzi al giudice amministrativo.

In questo senso, peraltro, si è pronunciata la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in relazione ad una diversa fattispecie, ma con *ratio* estensibile al caso in esame), la quale ha affermato:
«L'atto con cui il funzionario ispettivo, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, accerta, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, la fattispecie contravvenzionale e contestualmente dispone prescrizioni all'impresa datrice di lavoro, fissando un termine per l'eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile tra i provvedimenti amministrativi, dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il giudice amministrativo difetta di giurisdizione» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.12.2013, n. 5846).

Tale principio è, altresì, ribaditp dalla **Corte di cassazione, Sez. III, 23 giugno 2021, n. 24483**, la quale, anche con specifico riferimento alla prescrizione asseverata di cui all'articolo 318-*ter*, ha affermato:

«La prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza, d.lgs. n. 758 del 1994, ex art. 20, richiamato dal d.lgs. n. 124 del 2004, art. 15, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p., che si sottrae all'impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale (Sez. III, 13 novembre 2019, n. 14214 del 13/11/2019, dep. 2020; Sez. III, 18 novembre 2010, n. 5864, dep. 2011; Sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1037, secondo cui la prescrizione non è comunque mai autonomamente impugnabile; in senso conforme si vedano, altresì, Cass. civ., Sez. U, 9 marzo 2012; Cass. civ., Sez. U, 13 novembre 2012, n. 19707). Sul piano testuale, l'espresso richiamo, contenuto anche nel d.lgs. n. 152 del 2006, articolo 318-*ter*, all'articolo 55 c.p.p. e alla funzione propria della polizia giudiziaria di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, conforta la conclusione che, diversamente da quanto affermato dal GIP nel provvedimento impugnato, anche le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 318-*ter*, cit., sono atti di polizia giudiziaria non impugnabili dinanzi al giudice amministrativo».

L'omessa comunicazione di avvio del procedimento, sebbene prevista dall'articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, non esclude la configurabilità del reato di cui all'articolo 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, in caso di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione e di smaltimento di rifiuti

1. Riferimenti normativi

- L'articolo 192, d.lgs. n. 152/2006, dispone:

«1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni».

- L'articolo 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, dispone:

«Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui

all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3».

2. Il contraddittorio procedimentale con i soggetti interessati quale condizione di legittimità dell'ordinanza sindacale di rimozione e di smaltimento di rifiuti

Il **TAR Puglia, Sez. I, 22 agosto 2025, n. 1044** condivide l'orientamento consolidato (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; Sez. II, parere 21 giugno 2013, n. 2916; Sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705; Sez. IV, 1° aprile 2016, n. 1301), secondo cui, in materia, il legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo.

Di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento – secondo i giudici amministrativi pugliesi - costituisce un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, nemmeno soggetto al temperamento che l'articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale, posta dall'articolo 7 della stessa legge (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2016, n. 3163; in termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° aprile 2016, n. 1301; TAR Puglia, Bari, I, 30 agosto 2016, n. 1089; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12 ottobre 2016, n. 1962).

È stato, altresì, condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza amministrativa che l'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati, ai sensi dell'articolo 192, d.lgs. n. 152 del 2006, deve essere preceduta dalla comunicazione, prevista dall'art. 7, legge n. 241 del 1990, di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito dei rifiuti (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 20 giugno 2012, n. 1254; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 4 ottobre 2017, n. 1569; in termini, TAR Napoli, Sez. V, 5 gennaio 2023, n. 104 e giurisprudenza ivi citata - TAR Campania, Sez. V, 6 novembre 2018 n.6448; TAR Campania, Sez. V, 15 marzo 2018, n.1651; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 8 gennaio 2020, n. 15; TAR Lombardia, BS, Sez. I, 7 gennaio 2020, n. 4; Consiglio Giustizia

Amministrativa Sicilia, Sez. giurisdizionale, 28 maggio 2019, n. 497; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 13 settembre 2017, n. 1450).

È stato pure a ragione ritenuto che la preventiva, formale, comunicazione di avvio del procedimento si configura come un adempimento indispensabile ai fini dell'effettiva instaurazione del contraddittorio procedimentale con l'interessato (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 2 marzo 2016, n. 488) e, con specifico riferimento all'articolo 192, d.lgs. n. 152/2006, è statuito che occorre l'accertamento, in contraddittorio, del profilo soggettivo della responsabilità solidale, a titolo di dolo o di colpa, ai fini della legittimità dell'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 giugno 2021, n. 1197; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27 novembre 2023, n. 1527).

E ancora:
- In virtù dell'articolo 192, d.lgs. n. 152 del 2006, l'obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sull'autore dell'illecito, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale "chi inquina paga" (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 7657/2020; Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 agosto 2024, n. 7238);

- l'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, adottata ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2021 n. 2171; Sez. IV, 1° aprile 2016 n. 1301), salvo che non vi sia già stata una complessa e specifica interlocuzione con il Comune (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1763; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 giugno 2024, n. 5511; in termini, TAR. Campania, Napoli, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2502 e giurisprudenza menzionata - TAR

Campania, Napoli, Sez. V, 6 aprile 2022, n. 2370; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 24 marzo 2017 n. 287).

3. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non esclude la configurabilità del reato di cui all'articolo 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

In riferimento ai riflessi di una mancata comunicazione di avvio del procedimento sulla configurabilità o meno del reato di cui all'articolo 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, per inottemperanza dell'ordinanza di rimozione di smaltimento di rifiuti, la **Corte di cassazione, Sez. III, 13 febbraio 2026, n. 6076**, ha affermato il seguente principio di diritto:

« Ai fini dell'eventuale disapplicazione, da parte del giudice penale, dell'atto amministrativo, non è sufficiente la mera deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, essendo, piuttosto, necessario prospettare l'incidenza di tale omissione sulla tutela dei diritti soggettivi interessati dall'atto che si assume illegittimo (nella specie, ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti non ottemperata), nel senso che essa abbia impedito di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio, oggettivo o soggettivo, del potere (Corte di cassazione, Sez. 3, 11 febbraio 2021, n. 16350).

Si tratta di insegnamento che costituisce pratica declinazione di quello reiteratamente sostenuto secondo il quale, in tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione di cui all'articolo 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato nella stessa individuato quale responsabile dell'abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno, indipendentemente dalla effettività di tale qualifica».

Compete, in tal caso, ai soggetti interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza in questione, l'ottenimento dell'annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell'assenza della ritenuta condizione soggettiva, onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice ordinario (Corte di cassazione, Sez. III, 10 luglio 2022, n. 31003; Sez. III, 12 giugno 2018, n. 39430).

Stante la diversità di giurisdizione, l'assenza di una pregiudiziale amministrativa e, anzi, l'autonomia del giudice penale che deve risolvere, ancorché in via incidentale, ogni questione (anche amministrativa) dalla quale dipende l'applicazione della legge penale (articolo 2 cod. proc. pen.), nulla impedisce al destinatario dell'ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, di provare in sede penale la mancanza dei presupposti che legittimano l'adozione dell'ordinanza e dunque di far valere quel diritto al contraddittorio negato in sede amministrativa.

Per l'attività di vigilanza volontaria venatoria è necessario il possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione nulla rilevando il possesso del decreto prefettizio di giardia zoofila

Il Ministero dell'Interno, con pareri espressi sulla questione in esame, ha chiarito che tutte le guardie zoofile, comprese quelle appartenenti all'E.N.P.A., per esercitare vigilanza venatoria, devono avere avuto non solo il decreto di nomina prefettizio, ma anche lo specifico attestato di idoneità rilasciato dalla Regione, previo superamento di un esame.

In particolare, con il parere del 23 ottobre 2014 prot. n. 557/PAS/U/017727/10173.A.1, il Ministero dell'Interno, non operando alcuna distinzione tra varie associazioni ambientaliste, dopo un *excursus* legislativo (legge n. 189/2004 e n. 157/92 e d.lgs. n. 112/1998) ha affermato: *«... ad avviso di questo Ufficio, le guardie volontarie di associazioni operanti nel campo della vigilanza zoofila che di quella venatoria, già munite del menzionato decreto prefettizio, possono svolgere anche compiti di vigilanza in materia di caccia non quale effetto automatico di tale provvedimento, bensì a seguito di specifico riconoscimento, le cui condizioni e modalità non attengono a competenze di questo Ministero...»*.

Ergo, al fine di poter esercitare l'attività di vigilanza venatoria non è sufficiente il mero possesso del decreto prefettizio, necessitando, al riguardo, un apposito titolo abilitativo rilasciato dalla Regione.
Secondo la giurisprudenza consolidata (*ex multis*, T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania n. 2080/2020), le finalità della legge n. 189/2004 (normativa cui fare riferimento nel caso di specie) e, in particolare, dell'articolo 6 della stessa, sono quelle di rinforzare la tutela degli animali, consentendo anche a soggetti privati, individuati con decreto prefettizio, lo svolgimento di funzioni pubbliche di polizia giudiziaria.

Ai fini dell'espletamento di tale rilevante funzione pubblica da parte di soggetti privati, la legge pone alcune precise condizioni e limiti.
In particolare, lo svolgimento delle predette funzioni è consentito solo alle guardie particolari giurate delle Associazioni "riconosciute" (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, di tale legge, infatti, *"(...) la vigilanza sul rispetto*

della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (...)".

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2479/2016 ha statuito: «*...la norma (articolo 6, secondo comma, legge 20 luglio 2004 n. 189) è in realtà univoca nell'affermare che le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute partecipano alla vigilanza sul rispetto della stessa legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali con riguardo agli animali di affezione, e la precisazione "con riguardo agli animali di affezione" esclude la partecipazione degli stessi soggetti alle suddette attività*».

Ancora il Consiglio di Stato è univoco nell'affermare che le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute hanno competenza alla vigilanza sul rispetto delle norme poste a tutela degli animali da affezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 9 novembre 2016, n. 4653), con esclusione pertanto di quella concernente la vigilanza sull'osservanza della normativa in materia venatoria.
È indubbiamente cristallizzato il principio per cui i titoli di guardia zoofila e di guardia venatoria sono diversi e distinti e attengono a diverse funzioni.

Da ultimo, il **T.A.R. Campania, Sezione V, 16 febbraio 2026, n. 1109**, in adesione al già consolidato orientamento e anche in continuità con una propria precedente pronuncia (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 19 settembre 2022, n. 5814), ha ulteriormente conclamato il seguente principio di diritto:
«*Le guardie zoofile, comprese quelle appartenenti all'E.N.P.A., per esercitare vigilanza venatoria devono avere ottenuto non solo il decreto di nomina prefettizio, ma anche lo specifico attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di un esame*».

Si precisa, infine, che in Regione Campania, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, articolo 28, comma 6, la qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame. Possono presentare domanda di partecipazione all'esame i cittadini italiani residenti in Campania, maggiorenni, di buona condotta morale e civile e senza condanne penali, la domanda è inoltrata al settore regionale competente per il tramite del rappresentante legale regionale dell'ente o dell'associazione di appartenenza del candidato. Ciascuna associazione può inoltrare annualmente un numero di domande non superiore all'uno per cento dei propri iscritti su base regionale. La commissione regionale esaminatrice è costituita con le modalità di cui al comma 11. Con provvedimento della Giunta regionale è disciplinato lo svolgimento e le materie degli esami.

Abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti posti in essere da cittadini privati: chiarimenti dal Ministero dell'Interno sul sequestro amministrativo e sulla successiva confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 4, Codice della strada

Il quesito del Comando di Polizia Metropolitana di Bari alla Prefettura di Bari

Il Comando di Polizia Metropolitana di Bari ha posto il seguente quesito alla Prefettura di Bari:

«Poiché in fase di applicazione dell'illecito penale di cui all'articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, si è accertato che, nella quasi totalità dei casi, il reato di trasporto e abbandono di rifiuti viene commesso con l'utilizzo di un veicolo, la scrivente si è posta il problema se occorra e/o sia possibile effettuare il sequestro dello stesso, stante il nesso di funzionalità con la commissione del reato, per la successiva confisca, in applicazione della disposizione dell'articolo 213, comma 4, del Codice della strada, che disciplina la "Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa", secondo il quale: "È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne"».

Sul punto la circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019, avente ad oggetto: "Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis, Codice della strada. Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo", al paragrafo "6.1 Sequestro ai fini della confisca dei veicoli adoperati per commettere reati non previsti dal Codice della strada", prevede che sia "... sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un veicolo di qualsiasi tipo, e quindi anche non a motore, sia stato commesso un reato diverso da quelli previsti dallo stesso Codice della strada. In tali casi, la norma, che prevede l'applicazione della sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore minorenne, impone agli

organi di polizia stradale di disporre sempre il sequestro amministrativo del veicolo.
L'espressione "adoperato per commettere" utilizzata nella norma rimanda ad un rapporto di strumentalità tra il veicolo e la condotta criminosa: di conseguenza, l'azione consapevole ed intenzionale del reo, volta a commettere il reato attraverso l'uso del veicolo, che, naturalmente, deve emergere e d essere prevista.

Ne consegue che la misura della confisca in parola potrà essere adottata soltanto per i reati di natura dolosa.
Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da arte dell'Autorità Giudiziaria.".

Al fine di evitare inutili contenziosi, si chiede se codesta Prefettura condivida l'impostazione prospettata e se, quindi, si possa procedere al sequestro dei veicoli utilizzati per la commissione del reato di abbandono di rifiuti, ex art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, oppure se abbia maturato un diverso orientamento, ritenendo che l'uso del veicolo non sia un elemento costitutivo della fattispecie di reato, o che comunque sussistano altre ragioni giustificative della inapplicabilità dell'articolo 213, comma 4, Codice della strada.

In caso di riscontro positivo, si attendono indicazioni circa la possibilità di procedere di iniziativa della P.G. già all'atto dell'accertamento del reato, oppure se, invece, sia preferibile richiedere all'Autorità Giudiziaria l'applicazione della stessa.».

Il riscontro del Ministero dell'Interno al quesito del Comando di Polizia Metropolitana di Bari
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, a seguito di interlocuzione avviata con la Prefettura di Bari, cui era stato trasmesso originariamente il quesito del Comando di Polizia Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 1340 del 20 settembre 2024, lo ha così riscontrato:

«In relazione a quanto sopra, si richiamano le indicazioni operative fornite in ordine all'articolo 213, comma 4, del Codice della strada, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019, menzionata nel quesito formulato dalla Polizia Metropolitana.

In particolare, come chiarito dal paragrafo 6.1 (pagina 20) della direttiva, ai fini della successiva adozione della confisca amministrativa il comma 4 "impone agli organi di polizia stradale di disporre sempre il sequestro amministrativo del veicolo".

A tale misura potrà aggiungersi, ove del caso, il sequestro "probatorio", con "congiunta" – non alternativa – applicazione dell'articolo 355 del codice di rito penale.
In tali fattispecie, le Prefetture sono tenute all'anticipazione delle spese sostenute dalla "depositeria" dal momento in cui è divenuta irrevocabile la decisione adottata in sede penale nel contesto del pertinente procedimento giurisdizionale, giusta il principio affermato dall'articolo 224-ter del codice della strada.».

Chiarimenti antecedenti al decreto-legge n. 116/2025 (decreto cd. "Terra dei fuochi"), ma ancora pienamente validi
La nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - prot. n. 1340 del 20 settembre 2024, è stata resa prima del decreto-legge n. 116/2025, ma successivamente al decreto-legge n. 105/2023, convertito dalla legge n. 147/2023, quando l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, effettuato da un cittadino privato, ai sensi dell'allora vigente articolo 255, d.lgs. n. 152/2006, era ormai già penalmente rilevante.

De iure condito, il sequestro amministrativo e la successiva confisca del veicolo, utilizzato da un cittadino privato per commettere il reato, deve ritenersi (ancora) pienamente applicabile, ai sensi dell'articolo 213, comma 4, d.lgs. n. 285/1992, agli abbandoni e ai depositi incontrollati posti in essere da un cittadino privato, sanzionati (sempre penalmente) dai

vigenti articoli 255, comma 1, e 255-ter, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, a seconda che i rifiuti siano non pericolosi o pericolosi.

Quanto agli abbandoni e ai depositi incontrollati di rifiuti posti in essere da titolari di imprese e da responsabili di enti, sanzionati dagli articoli 255, comma 1.1, e 255-ter, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, a seconda che i rifiuti siano non pericolosi o pericolosi, l'utilizzo di un veicolo, in mancanza della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sanzionato dall'articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, rende applicabile (anche) l'articolo 259, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per cui, alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale - per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4 - (pure) consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

L'utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali: quale reato si configura?

Il dm 3 giugno 2014, n. 120, articolo 15, comma 3, lettere a) e b), prevede, per le imprese e gli enti che intendano effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada, che la domanda di iscrizione sia, tra l'altro, corredata da un'attestazione – redatta non più da un professionista, ma dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente – circa l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare e della copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli, unitamente all'eventuale documentazione che, in caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l'iscrizione, attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli in capo a quest'ultimo.

Alle imprese e agli enti è assegnato il termine di trenta giorni per comunicare alla sezione regionale o provinciale competente, ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo, specificando che, nel, caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, alleghino alla comunicazione di variazione una dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.

Tale disposizione ha l'effetto di consentire l'immediato utilizzo dei nuovi veicoli prima che l'autorità preposta deliberi sulla variazione, precisando il dm n. 120/2014, articolo 18, comma 5, che, altrimenti, prima della delibera, le imprese continuino ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso.

Dalla disciplina regolamentare, si ricava in modo chiaro che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti, abilita allo svolgimento dell'attività, soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione.

La **Corte di Cassazione, Sez. III, 16 marzo 2026, n. 10042**, in linea con pregressa giurisprudenza (Sez. 3, 30 marzo 2023, n. 13310; Sez. 3, n. 6739 del 28/11/2017, dep. 2018; principio di diritto già ampiamente consolidato anche dalla previgente fattispecie di reato, cfr. Sez. 3, n. 5342 del 19/12/2007, dep. 2008; Sez. 3, n. 12374 del 09/03/2005), esprimendosi sulla disciplina sanzionatoria applicabile al caso di specie, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In caso di utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato, è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il soggetto effettua un'attività in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni».

La disciplina regolamentare di cui al dm 3 giugno 2014, n. 120, infatti, prevede che nella domanda di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, le imprese che intendano svolgere l'attività di trasporto di rifiuti sono tenute ad allegare la copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto impiegati, con una documentazione attestante la disponibilità del mezzo ed una perizia giurata, attestante l'idoneità dello stesso al trasporto dello specifico rifiuto da trasportare. E, nel corso dell'attività d'impresa, il responsabile è tenuto a comunicare nei termini di legge ogni variazione afferente all'iscrizione stessa, tra cui si è ritenuto rientrasse anche l'utilizzo di nuovi mezzi di trasporto.

Peraltro, la medesima disciplina ha semplificato le modalità attraverso cui attestare l'idoneità del mezzo al trasporto dei rifiuti, oggi possibile attraverso una più agevole attestazione da parte del responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente.

Dalla lettura del dm 3 giugno 2014, n. 120, articolo 15, comma 3, lettere a) e b), si ricava in modo chiaro, pertanto, che l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell'attività con i mezzi di trasporto oggetto della citata comunicazione.

La disciplina sanzionatoria: le novità introdotte dal decreto-legge cd. "Terra dei fuochi"

In caso di utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato, è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il soggetto effettua un'attività in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.

L'articolo 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. d), decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, prevede:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)».

L'abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori presenti lungo le strade: il Ministero dell'Ambiente risponde all'interpello di Città Metropolitana di Bologna sulla destinazione dei proventi sanzionatori

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-*septies*, d.lgs. n. 152/2006, la Città Metropolitana di Bologna, in riferimento all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 255, comma 1.2, d.lgs. n. 152/2006, ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica chiarimenti circa l'ente legittimato a percepire i proventi delle stesse.

Si premette quanto segue.
Con l'emanazione del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, sono state apportare modifiche di rilievo alla Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, con l'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono state riformate le fattispecie sanzionatorie relative alle condotte di abbandono di rifiuti non pericolosi, di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e di abbandono di rifiuti pericolosi.

In particolare, per quanto di interesse ai fini dell'interpello in esame, si evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lett. b), punto 2, del citato decreto-legge, ha integrato l'articolo 255 del d.lgs. n. 152/2006, con il comma 1.2, il quale prevede:
«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del paga mento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Tale disposizione, pertanto, descrive una condotta specifica rispetto alla fattispecie più ampia e generale di abbandono di cui al comma 1 del citato

articolo 255, circoscritta all'abbandono o al deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori dedicati alla raccolta organizzata nell'ambito del servizio di igiene urbana di competenza dell'Ente locale, effettuati in violazione delle disposizioni comunali recanti le corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani.

Per l'individuazione dell'Autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e per la destinazione dei proventi delle stesse, occorre, in primo luogo, far riferimento alla disciplina generale contenuta nella medesima Parte quarta e, in particolare, all'articolo 262 che, nel far salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamenti di illeciti amministrativi, prevede: *«All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Parte Quarta del presente decreto provvede la Provincia nel cui territorio in cui è stata commessa la violazione (...)»;* mentre il successivo articolo 263 prevede: *«I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui alle disposizioni della Parte Quarta del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale (...)»*.

Orbene, occorre osservare che rispetto all'impostazione generale sopra riportata, laddove il legislatore ha voluto individuare una differente Autorità deputata all'irrogazione di particolari fattispecie sanzionatorie, lo ha fatto in maniera esplicita. Ne costituisce un esempio la disposizione di cui al comma 1-*ter*, secondo periodo, del citato articolo 255, che attribuisce al Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al precedente comma 1-*bis*, vale a dire la fattispecie di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e quelli di piccolissime dimensioni, la competenza nell'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

Conseguentemente, l'articolo 263, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, prevede che le somme derivanti dai proventi di tali sanzioni amministrative pecuniarie sono destinate per il 50% ai medesimi Comuni, per l'implementazione dell'attività di raccolta dei medesimi rifiuti e per campagne di informazione ai consumatori.

Per tutto quanto sopra premesso, Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in riscontro all'interpello di Città Metropolitana di Bologna – **nota R.U. n. 69604 del 30 marzo 2026** – ha pertanto stabilito:
«La competenza per l'irrogazione della sanzione amministrativa, prevista all'articolo 255, comma 1.2., d.lgs. n. 152/2006, è attribuita alla Provincia e i proventi sono alla stessa destinati».

Invero, a tale conclusione era pervenuto anche lo scrivente, già all'indomani dell'entrata in vigore della legge 3 ottobre 2025, n. 147, affermando la medesima tesi – oltre che in tanti eventi formativi – proprio in alcuni articoli pubblicati su "Smart 24 Polizia Locale e Protezione civile".

Esclusa la sussistenza di una privativa comunale sull'attività di raccolta rifiuti urbani avviati a recupero: è illegittimo il divieto imposto ad un impianto di recupero di ricevere rifiuti direttamente dalle utenze domestiche trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato (prima parte)

Riferimenti normativi

La disciplina originaria contenuta nell'articolo 21, comma 1, del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi) prevedeva: *"I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23"*.
Si trattava di una gestione all'interno di un ambito territoriale ottimale, sistema peraltro attualmente seguito. Il sistema di "privativa" era, quindi, espressamente previsto da questa norma.

Alla norma sul regime di privativa faceva poi eccezione il comma 7 dello stesso articolo, che nel testo originale disponeva: *"La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11"*.
Si trattava di una particolare ipotesi, qui non rilevante, di impianti all'interno di insediamenti industriali *"ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati"*.
Il citato comma 7 è stato poi modificato dall'articolo 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nel senso che: *"La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003"*.

Il decreto Ronchi è stato poi abrogato e sostituito dal vigente d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, nella sua prima formulazione, aveva previsto la gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito le quali, ai sensi dell'articolo 201, comma 4, dovevano affidare: *"a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ATO"* ovvero ambito territoriale ottimale, individuato secondo lo stesso codice dell'ambiente.

Peraltro, le Autorità di ambito sono state abolite per effetto dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42) e l'articolo 201 in questione è stato abrogato con effetto dal 31 dicembre 2012 per effetto dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Sempre in base all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 191/2009, le funzioni già proprie delle soppresse Autorità d'ambito sono ora disciplinate con proprie leggi dalle Regioni.
Il concetto di gestione integrata del servizio rifiuti è invece ora previsto da una norma a sé stante, esterna al d.lgs. n. 152/2006, ovvero dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, per cui: *"Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO"*.

Sulla base di questa norma, il servizio integrato di gestione dei rifiuti comprende ora, a differenza di quanto avveniva sulla base dell'articolo 201 cod. ambiente, anche il *"recupero"*; peraltro, sempre sulla base delle norme sin qui descritte, che hanno abolito la gestione necessariamente unitaria delle Autorità, esso non è più configurato come un tutto inscindibile; è anzi possibile che nell'ambito di un ATO si affidino tutto il servizio ovvero singoli segmenti di esso separatamente (Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2023, n. 5257).

Nel contesto appena descritto, si innesta la norma dell'articolo 198, d.lgs. n. 152/2006, secondo la quale: *"I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino*

all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 26".

Riferimenti giurisprudenziali

La questione giuridica sottoposta all'esame del **Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1976**, riguarda la legittimità di una prescrizione imposta da Città metropolitana di Venezia (determinazione dirigenziale n. 3092, prot. n. 64576, dell'11 dicembre 2020) ad un gestore di un impianto di recupero rifiuti, con la quale si vietava la possibilità di ricevere rifiuti direttamente dalle utenze domestiche, trattandosi di attività riservata in favore del soggetto che abbia ottenuto anche l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani da parte dei comuni stessi (c.d. regime di privativa).

Il Consiglio di Stato ribadisce il principio di diritto, per cui deve escludersi la sussistenza di una privativa comunale sull'attività di raccolta rifiuti per l'avvio a recupero (Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2023, n. 5257 resa su fattispecie identica alla presente, seguita da Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 827).

In primo luogo, osservano i giudici amministrativi di "Palazzo Spada":

- nel nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 117 Cost., vige il principio di concorrenza previsto negli articoli 101-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ne consegue che un regime di privativa e dunque di "riserva di attività", per essere ammesso nel sistema, deve essere sia previsto da una esplicita norma di legge senza che possa essere ricavato o esteso in via interpretativa, sia giustificato alla luce del principio di concorrenza (Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2023, n. 5257);
- dalle norme sulla gestione integrata del servizio, ovvero attualmente dall'articolo 2, comma 186-*bis*, legge n. 191/2009 che prevede la competenza regionale e dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge n. 1/2012, non si desume in modo espresso l'esistenza di alcuna privativa e tantomeno di una privativa estesa al recupero;

- le uniche norme di legge che richiamano espressamente la *"privativa"* sono allora quelle dell'articolo 21, d. lgs. n. 22/1997 e quelle dell'articolo 198, d.lgs. n. 152/2006, che nel primo caso ne eccettuano espressamente il recupero e nel secondo non ne parlano affatto.
- la direttiva europea *"Rifiuti"* 2008/98/CE, nel considerando 6 indica come obiettivo principale di qualunque politica in materia quello di *"ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente"* e all'articolo 15 prescrive agli Stati membri di adottare *"le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato"*, prefigurando così un *"sistema complesso nel quale agiscono vari soggetti, pubblici e privati"* (C.G.A.R.S. 30 marzo 2022, n. 410).

Queste indicazioni sono recepite dalla normativa nazionale e, in particolare, dall'articolo 177 del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale i soggetti pubblici possono esercitare le loro competenze anche "avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati".

- Sotto altro profilo, la direttiva indica, all'articolo 23, lo strumento a disposizione degli Stati membri per raggiungere gli obiettivi indicati, là dove prevede che essi *"impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente"*. Questo regime autorizzatorio non è, però, universale, dato che ai sensi del successivo articolo 24 gli stessi Stati membri possono escludere la necessità dell'autorizzazione in due casi, uno dei quali è proprio l'attività di recupero.

La scelta di un regime autorizzatorio, per di più derogabile, è di per sé contraria alla previsione di una privativa in materia, sia di carattere generale, sia nel caso particolare del recupero, che, come si è visto, potrebbe svolgersi anche senza autorizzazione e ciò, si aggiunge, anche sulla base dei principi europei di proporzionalità e adeguatezza così come

interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, a partire dalla nota sentenza 22 febbraio 2002 C 390/99 Canal Satelite.
La logica della disciplina europea, e della conforme disciplina nazionale, è allora quella per cui l'attività in esame può esser svolta da più soggetti, purché nel rispetto degli interessi pubblici coinvolti, mentre non vi è spazio per ricavare l'esistenza di una privativa, là dove non espressamente prevista. Ciò è tanto più vero, si osserva, proprio nel caso dell'attività di recupero, che la direttiva all'articolo 10 incentiva in modo particolare (Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2023, n. 5257).

Pertanto, osserva conclusivamente il Consiglio di Stato:
"La Pubblica Amministrazione non può negare alle imprese di raccogliere rifiuti urbani da privati per destinarli a recupero. Il Codice dell'ambiente assoggetta a privativa (comunale) esclusivamente la gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento (articolo 198, d.lgs. n. 152/2006), non anche l'esercizio delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti che è, invece, affidata al rispetto del principio di libera concorrenza (Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 827). Di conseguenza, in considerazione del fatto che si tratta di un'attività che rientra nel regime di libero mercato, è illegittimo il provvedimento che vieta ad un impianto di recupero rifiuti in libera concorrenza di ricevere i rifiuti da utenze domestiche solo attraverso il gestore del servizio pubblico".

Nella fattispecie in esame, come evidenziato anche dalla parte resistente, giova altresì ribadire che la prescrizione impugnata non riguardava l'attività di raccolta, ma la possibilità di "ricevere" i rifiuti provenienti da utenze domestiche, per cui alla luce dei suddetti principi deve ritenersi illegittimo il divieto imposto ad un impianto di recupero rifiuti in libera concorrenza di ricevere i rifiuti urbani se non per il tramite del gestore del servizio pubblico, trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato.

La disciplina sanzionatoria RENTRI: le indicazioni del Ministero dell'Ambiente per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disciplina sanzionatoria per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI

L'articolo 258, d.lgs. n. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni (tutte amministrative) per la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-*bis*, d.lgs. n. 152/2006:

«10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Come per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune), alla loro irrogazione provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell'articolo 262 del d.lgs. n. 152/2006.

La disciplina sanzionatoria per la mancata trasmissione al RENTRI

A decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta. I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari, secondo le procedure dettate dall'articolo 21, dm n. 59/2023.
Ai sensi dell'articolo 258, comma 10-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

L'istituzione del capitolo di bilancio e modalità di pagamento per le sanzioni ex art. 258, comma 10 del d.lgs. 152/2006

A seguito dell'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, sono disponibili sul portale www.rentri.gov.it le indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), nonché alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità definite dal regolamento.

Le informazioni sono rivolte sia ai soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori, per l'assolvimento del pagamento, sia agli Enti preposti all'accertamento delle violazioni.

Le somme devono essere versate a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul Capo/capitolo/articolo 0/2592/40:
"Sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi, irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da riassegnare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo".

Per il pagamento devono essere utilizzate le seguenti coordinate:
• codice IBAN: IT85Y0100003245BE00000004IS;
• intestazione: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Nella causale del versamento deve essere indicata la seguente dicitura: *"Sanzione per la violazione di cui all'articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152 del 2006, di cui al provvedimento n. ____".*
Gli Enti preposti all'accertamento della violazione sono invitati a riportare le suddette informazioni nei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi della citata disposizione.

La procedura per la rimozione dei rifiuti abbandonati sulle strade e sulle aree pubbliche

Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-*ter*, punto 4, d.lgs. n. 152/2006), sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

La loro rimozione rappresenta attività di tutela della salute pubblica.
Una possibile procedura di rimozione e classificazione dei rifiuti, che può essere applicata dal Comune direttamente o attraverso soggetti delegati, può prevedere, tra le altre cose, l'attuazione delle seguenti operazioni:

- identificare il sito ove sono presenti rifiuti abbandonati (meglio se con coordinate GPS, corredate di report fotografico) e descriverne l'uso o lo stato tramite l'utilizzo di una scheda descrittiva;
- determinare (o, quanto meno, stimare) il volume dei rifiuti abbandonati e della superficie dell'area di sedime interessata. Ove possibile, distinguere i singoli cumuli in funzione della dimensione e della natura dei materiali;
- nel caso in cui sul sito si sospetti la presenza di rifiuti di provenienza industriale potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi (ad esempio, fusti, bidoni, big-bags, ecc.), procedere alla messa in sicurezza e richiedere l'intervento degli Enti preposti (VV.FF., ARPA, ASL, ecc.) al fine di definire le modalità per la successiva gestione. Ad esempio, nel caso di presenza di materiali contenenti amianto si procede alla messa in sicurezza, adottando sistemi di copertura idonei a evitare la dispersione, e all'interdizione dell'area. La ditta incaricata dovrà predisporre apposito piano di lavoro che sarà trasmesso alla competente ASL. Le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto dettato dal d.lgs. n. 81/2008.
- qualora i rifiuti siano classificabili a vista e siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08/04/2008 (ad esempio, pneumatici fuori uso, mobili, materassi, ecc.) gli stessi potranno essere rimossi e

trasportati, con il relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti, dal gestore del servizio di igiene urbana presso un impianto autorizzato alla gestione della specifica tipologia o presso il centro di raccolta;

- qualora i rifiuti non siano qualificabili a vista perché eterogenei sono rimossi e trasportati presso un impianto di gestione di rifiuti autorizzato, dove, considerata la natura e la provenienza di questi rifiuti, gli stessi saranno sottoposti alle opportune verifiche e procedure di gestione per il successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento. Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti può essere attribuito il codice EER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati).
- qualora nell'area si rinvengano rifiuti combusti, in considerazione del fatto che l'elenco EER non prevede siffatta tipologia, ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico può essere attribuito il codice EER 20 03 99 (Rifiuti urbani non specificati altrimenti) specificando sul formulario di identificazione dei rifiuti che trattasi di rifiuti combusti. È
- opportuno in questi casi effettuare una valutazione particolarmente accurata della tipologia dei rifiuti circostanti, per provare a comprenderne l'origine e la natura.

In seguito alla rimozione, in considerazione delle condizioni del sedime potranno essere previste delle analisi volte a caratterizzare la potenziale contaminazione del terreno sulla base di quanto previsto dalla normativa sulle bonifiche.

L'omessa affissione del cartello di cantiere configura il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lett. a) del Testo unico dell'edilizia: quali i soggetti che ne rispondono?

Riferimenti normativi

L'articolo 27, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 (cd. "Testo Unico dell'edilizia"), stabilisce:

«Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti».

L'articolo 44, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 (cd. "Testo Unico dell'edilizia"), stabilisce:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

- *a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;*
- *b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;*
- c) *l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso».*

Riferimenti giurisprudenziali

La **Corte di cassazione, Sez. III, 16 marzo 2026, n. 10087**, riguardo alla mancata affissione del cartello di cantiere, in adesione alla sentenza di

primo grado del 16 novembre 2018, emessa dal Tribunale di Lagonegro, ha affermato il seguente principio di diritto:
«La mancata affissione del cartello di cantiere è tuttora punita penalmente, con l'ammenda fino a 10.329 euro, dall' articolo 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori (Sez. 3, n. 29730 del 04/06/2013, Stroppini e aa., Rv. 255836), essendo detti soggetti responsabili, giusto il principio ricavabile dall'articolo 29, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione, dal titolo edilizio».
Del reato rispondono, quindi, il proprietario, il committente e l'esecutore materiale, a nulla rilevando, ai fini che qui interessano, la nomina di un coordinatore per la sicurezza che assume compiti e obblighi in ambito di tutela della salute dei lavoratori.

Il reato per mancata affissione del cartello di cantiere: esclusa la particolare tenuità dell'offesa
La **Corte di cassazione, Sez. III, 16 marzo 2026, n. 10087**, ha altresì escluso la particolare tenuità dell'offesa, poiché a causa della protrazione del momento consumativo della condotta l'offesa non poteva essere considerata di particolare tenuità.
Quanto ai parametri di valutazione, l'articolo 131-bis codice penale, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 codice penale (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).
Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 133 c.p.,

comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis codice penale, il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.

Nel caso in esame, la Corte di legittimità ha escluso la particolare tenuità dell'offesa, stante il perdurare della mancata esposizione del cartello di cantiere, sì da evitare l'attività di vigilanza sull'attività edilizia, secondo il disposto di cui all'articolo 27, d.P.R. n. 380/2001.

È evidente che il perdurare della condotta omissiva è indice di una gravità dell'offesa, come puntualmente argomentato dalla sentenza impugnata, restando del tutto frustrata la *ratio* dell'incriminazione della condotta omissiva.

Peraltro, la Corte di cassazione, in tema di reati permanenti, ha ritenuto preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267589 – 01).

Vietato vietare l'accesso ai cani nelle aree giochi e fitness collocate all'interno dei parchi e delle aree pubbliche attrezzate comunali

L'articolo 1, comma 1, legge n. 241/1990, nel richiamare i principi unionali in ordine alla disciplina dell'azione amministrativa, annovera certamente il principio di proporzionalità.
Tale principio impone all'amministrazione di esercitare il potere di cui è titolare in modo proporzionato, ossia di tenere, a tal fine, in considerazione non solo l'interesse pubblico che la stessa è istituzionalmente chiamata a perseguire, ma anche gli interessi secondari, pubblici o privati, che con tale potere entrano in conflitto.

L'amministrazione, prima di esercitare siffatto potere, deve valutare la compressione che, per tal via, arreca alla sfera giuridica dei destinatari dello stesso ed esercitarlo in modo da sacrificarla nella minore misura possibile. Il principio in esame, quindi, sanziona, tramite la categoria dell'eccesso di potere e il conseguente giudizio *ab exstrinseco* della discrezionalità amministrativa, l'esercizio del potere non proporzionato, in termini sia di *quantum* sia di *quomodo*, rispetto al fine pubblico da perseguire.

In tale ottica e come chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 746/2017, tre sono i parametri che compongono e caratterizzano il principio di proporzionalità.
In primo luogo, esso è informato dal criterio dell'idoneità e adeguatezza dell'intervento amministrativo da porre in essere, di modo che il provvedimento in concreto adottato risulti idoneo a perseguire l'interesse pubblico (elemento teleologico). In altre parole, il criterio appena menzionato misura il rapporto tra il mezzo adoperato e l'interesse perseguito.

In secondo luogo, il principio di proporzionalità contiene in sé quello di necessarietà, cosicché non deve poter essere adottabile, con riferimento a una determinata vicenda pubblica e per il perseguimento di quel determinato fine, un provvedimento amministrativo diverso e alternativo (elemento qualitativo). In altre parole, si deve aver riguardo

all'insostituibilità dello strumento adottato con altro, diverso e meno gravoso.

In terzo luogo, una volta verificato che lo strumento scelto dall'amministrazione è l'unico adottabile per perseguire quel fine pubblico, esso deve essere, in concreto, calibrato in modo tale da imporre al privato il minor sacrificio possibile (elemento quantitativo o di proporzionalità in senso stretto).
Applicando tali principi al caso scrutinato dal **TAR Lazio, Sez. II-bis, 25 febbraio 2026, n. 3487**, la gravata ordinanza sindacale, nella parte in cui prevede il divieto di accesso con i cani nelle aree giochi e fitness, collocate all'interno dei parchi e delle aree pubbliche attrezzate comunali, si presta a essere censurata per carenza del secondo requisito.

Se, infatti, sotto il primo aspetto (idoneità e adeguatezza), essa consente la salvaguardia delle esigenze di igiene e salute pubblica della popolazione – mirando a evitare, da un lato, che le deiezioni non raccolte dei cani possano creare: "condizione di estremo disagio per la popolazione e pericolo di infezioni sanitarie" e, dall'altro, che il libero vagare degli animali, imputabile a condotte non responsabili dei loro custodi, possa pregiudicare "l'incolumità delle persone" – difetta, ai fini che qui interessano, il rispetto del requisito della necessarietà.

A tale ultimo riguardo, benché le esigenze di tutela rappresentate nell'ordinanza impugnata debbano certamente essere salvaguardate e risultino meritevoli di adeguata attenzione e ponderazione da parte dell'amministrazione, il generico divieto di accesso degli animali, anche se custoditi, alle aree indicate nel provvedimento gravato risulta essere eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone e della libera esternazione della loro personalità.

Infatti, il decoro, l'igiene pubblica e la sicurezza dei cittadini sono esigenze che ben possono essere tutelate dal Comune mediante lo svolgimento di attività di vigilanza circa il rispetto dei doveri comportamentali che la normativa di rango primario e secondario (articolo 2052 c.c., ordinanza Ministero della salute del 3/03/2009 sulla tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani, ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013,

pubblicata in G.U. il 6 settembre 2013, articolo 639 c.p.) impone ai custodi di cani, quali quello di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia.

Con la conseguenza per la quale la resistente amministrazione comunale, lungi dal dover necessariamente introdurre ulteriori prescrizioni di carattere amministrativo, si sarebbe, invece, ben potuta limitare ad attivare i mezzi di controllo all'uopo previsti dall'ordinamento giuridico circa il rispetto dei descritti obblighi normativi e, quindi, a sanzionarne la violazione. Pertanto, gli eventuali comportamenti violativi delle indicate prescrizioni normative ben avrebbero potuto essere fronteggiati mediante l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione.

In tale senso, si è espressa, anche recentemente, la giurisprudenza ammnistrativa (TAR Calabria, n. 1795/2025; TAR Campania, n. 6175/2023; TAR Umbria, n. 21/21; TAR Lazio n. 5836/2015).

La nuova disciplina dei centri comunali di raccolta introdotta dal dm 26 marzo 2026: quali sono i rifiuti conferibili dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche?

Restyling normativo per i centri comunali di raccolta
È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 98 del 29 aprile 2026, il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026, recante la *"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato"*. Il nuovo decreto definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.

Esso è vigente dal 14 maggio 2026. A partire da tale data, è contestualmente abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009.
I centri di raccolta già esistenti continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore.

I soggetti che possono conferire i rifiuti presso i centri comunali di raccolta
I centri di raccolta sono aree presidiate e allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Le utenze non domestiche sono quelle di cui all'allegato L-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, produttrici dei rifiuti di cui all'allegato L-*quater* del medesimo decreto legislativo, nonché quelle che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Ai fini della disciplina di cui al dm 26 marzo 2026, sono considerate altresì utenze non domestiche le strutture sanitarie produttrici di rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono essere ammesse ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia dalle stesse promosse, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

Rifiuti conferibili presso i centri comunali di raccolta dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche

Nei centri di raccolta possono essere conferiti i rifiuti di cui all'allegato 1 al dm 26 marzo 2026 (fig. 1).

Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti di cui all'allegato 1, coincidenti con quelli di cui all'allegato L-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (R.A.E.E. cd. "dual use"), nonché i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona provenienti dalle strutture sanitarie.

I rifiuti abbandonati di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-*ter*), punto 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*"rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua"*) possono essere conferiti ai centri di raccolta dal soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico o da altro soggetto, individuato dal comune, incaricato alla rimozione.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere ammessi al conferimento esclusivamente nei centri di raccolta dotati di sufficiente disponibilità di superficie e in grado di assicurare il regolare e continuo svolgimento del servizio per le tipologie di rifiuti urbani comunemente conferiti dall'utenza domestica.

Elenco dei rifiuti conferibili presso il centro comunale di raccolta (fig. 1)

	Tipologia	Codice EER	Conferitori (utenze domestiche e no)
1.	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	08 03 18	utenze domestiche e non domestiche
2.	imballaggi in carta e cartone	15 01 01	utenze domestiche e non domestiche
3.	imballaggi in plastica	15 01 02	utenze domestiche e non domestiche
4.	imballaggi in legno	15 01 03	utenze domestiche e non domestiche
5.	imballaggi in metallo	15 01 04	utenze domestiche e non domestiche
6.	imballaggi in materiali compositi	15 01 05	utenze domestiche e non domestiche
7.	imballaggi in materiali misti	15 01 06	utenze domestiche e non domestiche
8.	imballaggi in vetro	15 01 07	utenze domestiche e non domestiche
9.	imballaggi in materia tessile	15 01 09	utenze domestiche e non domestiche
10.	contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	utenze domestiche
11.	pneumatici fuori uso	16 01 03	utenze domestiche
12.	filtri olio	16 01 07*	utenze domestiche
13.	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (Inclusi i gruppi cartuccia esauriti)	16 02 16 e 16 02 15*	utenze domestiche
14.	gas in contenitori a pressione (limitatamente ai contenitori ad uso domestico)	16 05 04* e 16 05 05	utenze domestiche

15.	mattoni (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 02	utenze domestiche
16.	mattonelle e ceramiche (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 03	utenze domestiche
17.	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	utenze domestiche
18.	legno (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 02 01	utenze domestiche
19.	vetro (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 02 02	utenze domestiche
20.	plastica (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 02 03	utenze domestiche

21.	guaina bituminosa (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 03 02	utenze domestiche
22.	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 06 04	utenze domestiche
23.	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 08 02	utenze domestiche
24.	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	utenze domestiche
25.	rifiuti di carta e cartone	20 01 01	utenze domestiche e non domestiche
26.	rifiuti in vetro	20 01 02	utenze domestiche e non domestiche
27.	rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei	20 01 08 e	utenze domestiche e non domestiche

	mercati (frazione organica umida)	20 03 02	
28.	abbigliamento e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	utenze domestiche e non domestiche
29.	solventi	20 01 13*	utenze domestiche
30.	Acidi	20 01 14*	utenze domestiche
31.	sostanze alcaline	20 01 15*	utenze domestiche
32.	prodotti fotochimici	20 01 17*	utenze domestiche
33.	pesticidi	20 01 19*	utenze domestiche
34.	tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*	utenze domestiche e non domestiche di cui all'articolo 4, comma 1, lett. l) d.lgs. n. 49/2014
35.	R.A.E.E.	20 01 23* 20 01 35* e 20 01 36	utenze domestiche e non domestiche di cui all'articolo 4, comma 1, lett. l) d.lgs. n. 49/2014
36.	oli e grassi commestibili	20 01 25	utenze domestiche
37.	oli e grassi diversi da quelli di cui al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	utenze domestiche
38.	vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27*	utenze domestiche
39.	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	20 01 28	utenze domestiche e non domestiche
40.	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	utenze domestiche
41.	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*	20 01 30	utenze domestiche e non domestiche
42.	farmaci	20 01 31* e 20 01 32	utenze domestiche
43.	rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose (ivi	20 01 33* **(1)**	utenze domestiche

	inclusi i rifiuti di batterie al litio)		
44.	rifiuti di batterie non contenenti sostanze pericolose	20 01 34 **(2)**	utenze domestiche
45.	rifiuti legnosi contenenti sostanze pericolose	20 01 37*	utenze domestiche
46.	rifiuti legnosi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 37*	20 01 38	utenze domestiche e non domestiche
47.	rifiuti plastici	20 01 39	utenze domestiche e non domestiche
48.	rifiuti metallici	20 01 40	utenze domestiche e non domestiche
49.	rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini	20 01 41	utenze domestiche
50.	rifiuti biodegradabili di parchi e giardini (sfalci e potature)	20 02 01	utenze domestiche e non domestiche
51.	terra e roccia	20 02 02	utenze domestiche
52.	altri rifiuti biodegradabili	20 02 03	utenze domestiche e non domestiche
53.	ingombranti	20 03 07	utenze domestiche e non domestiche
54.	altre frazioni non specificate altrimenti, raccolte separatamente, se avviate a riciclaggio (a titolo di esempio, rifiuti in porcellana o terracotta, attrezzi da pesca)	20 01 99	utenze domestiche
55.	residui della pulizia stradale avviati a recupero	20 03 03	soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico
56.	Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	utenze domestiche e non domestiche

57.	aghi, siringhe, lamette, lancette pungidito, rasoi, bisturi monouso e materiale per medicazione	18 01 03*	utenze domestiche
58.	prodotti assorbenti per la persona (PAP)	18 01 04 e 15 02 03	utenze domestiche e non domestiche
59.	Rifiuti da articoli pirotecnici e rifiuti da materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo	16 04 02*	utenze domestiche
60.	Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo)	20 01 99	soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico

(1) A decorrere dalla data di applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, il codice 20 01 33* è sostituito dai codici 20 01 42* e 20 01 43*.
(2) A decorrere dalla data di applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, il codice 20 01 34 è sostituito dal codice 20 01 44.

Esclusa la sussistenza di una privativa comunale sull'attività di raccolta rifiuti urbani avviati a recupero: è illegittimo il divieto imposto ad un impianto di ricevere rifiuti direttamente dalle utenze domestiche trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato (seconda parte)

I controlli della Polizia Locale

Non possono escludersi tutti i dovuti controlli da parte dell'amministrazione comunale, e in particolare da parte della Polizia Locale, in ordine alla legittimità dell'attività dell'impianto che riceve rifiuti direttamente dalle utenze domestiche.

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Ai sensi dell'articolo 212, d.lgs. n. 152/2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
Pertanto, anche il soggetto, che esercita l'attività di raccolta di rifiuti direttamente da utenze domestiche, è obbligato alla iscrizione all'Albo.

Ai sensi dell'articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
- Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La tenuta del registro cronologico di carico e scarico

Ai sensi dell'articolo 190, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i

sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta (o trattata), la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Pertanto, anche il soggetto, che esercita l'attività di raccolta di rifiuti direttamente da utenze domestiche, è obbligato alla tenuta e alla compilazione di un registro cronologico di carico e scarico.

Ai sensi dell'articolo 258, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito:

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro;
- se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Ai sensi dell'articolo 258, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione

è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

L'obbligo della iscrizione al RENTRI

- Soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al registro elettronico nazionale per tracciabilità dei rifiuti, per effetto dell'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, i seguenti soggetti:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, produttori di rifiuti non pericolosi, obbligati alla iscrizione, sono i seguenti:

1. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti.

Tali lettere fanno riferimento:

- ai rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- ai rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
- ai rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento, ai fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché ai rifiuti da abbattimento di fumi, a quelli derivanti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

2. enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
3. commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi.

- Soggetti non obbligati alla iscrizione al RENTRI: le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale, per effetto dell'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, come

modificato dall'articolo 1, comma 789, legge 30 dicembre 2025, n. 199 ("Legge di bilancio 2026"):

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

Soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI: i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, comma 5:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006
- nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI: i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, comma 6:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi di saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni), relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

- L'obbligo di iscrizione al RENTRI per il soggetto che esercita l'attività di raccolta di rifiuti direttamente da utenze domestiche

Ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006, il soggetto, che esercita l'attività di raccolta di rifiuti direttamente da utenze domestiche, è obbligato alla iscrizione al RENTRI.

- La disciplina sanzionatoria

L'articolo 258, d.lgs. n. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni (tutte amministrative) per la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-*bis*, d.lgs. n. 152/2006:

«10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Come per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune), alla loro irrogazione provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell'articolo 262 del d.lgs. n. 152/2006.

A decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico.
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.
I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari, secondo le procedure dettate dall'articolo 21, dm n. 59/2023.

Ai sensi dell'articolo 258, comma 10-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

- Le indicazioni del Ministero dell'Ambiente per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
A seguito dell'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, sono disponibili sul portale www.rentri.gov.it le indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), nonché alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità definite dal regolamento.

Le informazioni sono rivolte sia ai soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori, per l'assolvimento del pagamento, sia agli Enti preposti all'accertamento delle violazioni.

Le somme devono essere versate a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul Capo/capitolo/articolo 0/2592/40:
"Sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi, irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da riassegnare

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo".
Per il pagamento devono essere utilizzate le seguenti coordinate:
• codice IBAN: IT85Y0100003245BE00000004IS;
• intestazione: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nella causale del versamento deve essere indicata la seguente dicitura: *"Sanzione per la violazione di cui all'articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152 del 2006, di cui al provvedimento n. ____"*.
Gli Enti preposti all'accertamento della violazione sono invitati a riportare le suddette informazioni nei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi della citata disposizione.

L'esclusione del condominio quale obbligato in solido in caso di errato conferimento di rifiuti (Tribunale di Caltanissetta, sentenza n. 329 del 7 aprile 2026)

L'esclusione dell'amministratore condominiale quale obbligato in solido secondo l'orientamento della Corte di cassazione

La Corte di cassazione, Sez. II, ha reiteratamente affermato il seguente principio di diritto (sentenza n. 4561 del 14 febbraio 2023; ordinanza n. 29427 del 24 ottobre 2023; sentenza 25 settembre 2025):

"In tema di sanzioni amministrative, l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale".

E ciò in quanto *"...l'amministratore di condominio svolge l'incarico, riconducibile alla figura del mandato (articolo 1129, comma 15, cod. civ.), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità (articolo 1130 cod. civ.), e nell'ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l'esterno (art. 1131 cod. civ.). Ciò comporta che l'amministratore di condominio può essere chiamato a rispondere, anche nei confronti di terzi, per atti propri, sia commissivi che omissivi, ma non per gli atti posti in essere dai condomini. Nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all'amministratore di condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini".*

Così come, in effetti, proseguendo nella lettura, e a conferma di quanto si è già detto sopra, si legge:

"Né la responsabilità solidale dell'amministratore può trovare titolo nella disposizione di cui all'articolo 6 legge n. 689 del 1981, secondo cui della violazione amministrativa risponde, oltre che il suo autore, anche il proprietario, l'usufruttuario e il titolare del diritto di godimento della cosa

che è servita o fu destinata a commettere l'illecito, atteso che nessuna di queste situazioni può riscontrarsi con riguardo alla posizione che assume o alle funzioni che svolge l'amministratore di condominio, che gestisce il bene comune ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale".

E proseguendo ancora, in relazione agli obblighi di custodia e corretta gestione dei contenitori, in quella sede previsti dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del comune di Roma, ed in questo senso assimilabili ai corrispondenti obblighi che in questa sede invoca l'appellante in base all'ordinanza Sindacale n. 33/2018, la predetta sentenza correttamente rileva: *"Tali obblighi, di custodia e di utilizzazione, confermano, al contrario, la tesi opposta a quella fatta propria dal giudice a quo, che vale a dire la responsabilità dell'amministratore per la loro violazione può configurarsi soltanto in via diretta e non in via solidale, per il mancato o non corretto adempimento dei doveri di custodia e di utilizzazione. Nello specifico, con riferimento all'utilizzazione e alle violazioni contestate, consistite nell'inserimento di rifiuti non conformi nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata, la norma regolamentare colpisce fatti propri, senza prospettare alcun collegamento a carico dell'amministratore in termini di solidarietà con l'autore della non corretta utilizzazione." Con la conseguenza, dunque, che l'irrogazione della sanzione ex articolo 6, per come dunque operata, si conferma come illegittima..."* (si vedano le sentenze sopra citate).

L'esclusione del condominio quale obbligato in solido (Tribunale di Caltanissetta, sentenza n. 329 del 7 aprile 2026)

La sentenza del **Tribunale di Caltanissetta n. 329 del 7 aprile 2026**, trae origine da una opposizione avverso ad una ordinanza-ingiunzione, emessa dal Comune di Caltanissetta in data 22.12.2024, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 181,02, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'ordinanza sindacale n. 33 del 19 luglio 2018.

Il provvedimento sanzionatorio veniva irrogato in seguito ad un verbale della Polizia municipale con cui veniva contestato il rinvenimento, all'interno del mastello carrellato in dotazione al condominio, di "rifiuti non differenziati

(umido, carta, plastica, vetro ecc. ecc.)". Il mastello era collocato in strada e, dunque, non in area riservata condominiale.
Il motivo centrale e dirimente della controversia attiene alla legittimità dell'irrogazione della sanzione al condominio, in qualità di "obbligato in solido", in assenza di identificazione dell'autore materiale della violazione.

Come emerge pacificamente dagli atti di causa, ed in particolare dal verbale di accertata violazione, gli agenti accertatori non avevano identificato il soggetto che aveva materialmente conferito i rifiuti in modo non conforme, lasciando in bianco lo spazio relativo al "trasgressore" e indicando il condominio opponente unicamente nel campo "obbligato in solido".
La difesa del Comune si è fondata sull'assunto che il condominio, in quanto affidatario del mastello carrellato utilizzato per la commissione dell'illecito, dovesse rispondere in solido con l'ignoto trasgressore ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tale tesi non è stata condivisa dal giudice nisseno.
Il sistema sanzionatorio amministrativo delineato dalla legge 689/1981 è informato, in primo luogo, al principio di personalità della responsabilità, sancito dall'articolo 3, a norma del quale *"Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"*. L'irrogazione di una sanzione presuppone, quindi, l'imputabilità della condotta, quantomeno a titolo di colpa, ad un soggetto determinato.

L'articolo 6 della medesima legge introduce una deroga a tale principio, prevedendo una forma di responsabilità solidale per il pagamento della sanzione a carico di soggetti diversi dall'autore della violazione. Tuttavia, le ipotesi di responsabilità solidale sono tassativamente individuate e non suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, stante la natura afflittiva della sanzione e il principio di stretta legalità che governa la materia (articolo 1, legge 689/1981).

La norma in esame, per quanto rileva nel caso in questione, stabilisce che: *"Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il*

titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.

Nel caso di specie, il condominio non rientra in alcuna delle figure soggettive descritte.
Come correttamente eccepito dalla difesa opponente, e ammesso dallo stesso Comune opposto, il mastello carrellato era stato concesso in comodato d’uso al condominio. Quest’ultimo, pertanto, non ne era proprietario né usufruttuario. Né poteva essere qualificato come titolare di un diritto personale di godimento rilevante ai fini della norma, poiché tale ipotesi è espressamente circoscritta ai soli beni immobili, mentre il mastello è un bene mobile.

La qualifica di mero comodatario di un bene mobile esclude, dunque, in radice la possibilità di applicare al condominio la responsabilità solidale prevista dall’articolo 6, legge 689/1981.
Tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della norma, è stata peraltro avallata dalla più recente e autorevole giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito: *“In tema di sanzioni amministrative, l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale”* (Cass. Civ., ord. n. 29427/2023; conf. Cass. Civ. n. 4561/2023).

Se tale responsabilità non poteva configurarsi in capo all’amministratore, a maggior ragione non poteva essere estesa all’ente di gestione condominiale nel suo complesso, per il solo fatto di essere l’assegnatario del contenitore, soprattutto quando, come nel caso di specie, il trasgressore non solo non era stato identificato, ma non vi era neppure la

prova che si trattasse di un condomino, essendo il mastello collocato sulla pubblica via e quindi accessibile a chiunque.
L'operato del Comune si è, di fatto, tradotto nell'affermazione di una forma di responsabilità oggettiva a carico del condominio, fondata sulla mera relazione materiale con il contenitore, in palese contrasto con i principi di personalità e colpevolezza che informano l'illecito amministrativo.

Né le disposizioni dell'ordinanza sindacale invocata dal Comune potevano fondare una tale responsabilità, non potendo una fonte normativa secondaria derogare ai principi generali e alle disposizioni di legge (legge 689/1981) in materia di sanzioni amministrative.

In riferimento al caso qui esaminato, deve evidenziarsi che al momento della pronuncia già esistevano precedenti giurisprudenziali specifici, che il giudice nisseno ha condiviso e dai quali evidentemente non ha ritenuto discostarsi (Tribunale di Caltanissetta n. 314/2025; Tribunale di Caltanissetta n. 393/2025).

La nuova disciplina dei centri comunali di raccolta introdotta dal dm 26 marzo 2026: possono individuarsi specifiche aree adibite alle operazioni di trasbordo dei rifiuti urbani?

Restyling normativo per i centri comunali di raccolta

È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 98 del 29 aprile 2026, il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026, recante la *"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato"*.

Il nuovo decreto definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.

Esso è vigente dal 14 maggio 2026. A partire da tale data, è contestualmente abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009.

I centri di raccolta già esistenti continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore.

Le caratteristiche dei centri comunali di raccolta

I centri di raccolta sono progettati e realizzati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.

Essi sono dotati di piani di emergenza interna e comunicano i relativi dati ai sensi dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. Le operazioni eseguite nei centri di raccolta non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.

La realizzazione dei centri di raccolta e l'adeguamento di quelli già esistenti sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il centro di raccolta è localizzato preferibilmente in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti

nonché ai mezzi pesanti per il prelievo dei rifiuti finalizzato al trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento. Al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo non edificato, il centro di raccolta è ubicato preferibilmente in aree già impermeabilizzate o da riqualificare;

b) il centro di raccolta è dotato di adeguata barriera esterna, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo della struttura, da manutenere nel tempo, di recinzione con altezza non inferiore a due metri, di adeguata viabilità interna e illuminazione nonché di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
c) il centro di raccolta è dotato di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti.

Le aree di deposito dei rifiuti all'interno del centro di raccolta sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le informazioni all'utenza per il conferimento dei rifiuti stessi e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, e prevedono:

a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, eventualmente protetta dagli agenti atmosferici, in funzione delle caratteristiche del rifiuto, mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con cassoni scarrabili, contenitori, anche interrati, platee impermeabilizzate opportunamente delimitate o altre attrezzature idonee, in relazione alla tipologia di rifiuti. Al fine di facilitare l'accesso ai cassoni scarrabili per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti, è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili o altri sistemi idonei a consentire il deposito in sicurezza;
b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi, protetta dagli agenti atmosferici mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, al fine di convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna.

In alternativa, i contenitori dei rifiuti liquidi pericolosi sono dotati di una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

All'esterno dell'area dei centri di raccolta sono previsti sistemi di illuminazione e un'apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, con la quale sono rappresentate le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento per l'accesso e la corretta fruizione del servizio.

L'individuazione di specifiche aree adibite alle operazioni di trasbordo dei rifiuti urbani

Nei centri di raccolta dotati di sufficiente disponibilità di superficie, a condizione che venga garantito il regolare e continuo svolgimento del servizio, possono essere individuate specifiche aree adibite alle operazioni di trasbordo dei rifiuti urbani, effettuate dal gestore del servizio pubblico, funzionali all'ottimizzazione della fase di trasporto.

Le operazioni di trasbordo devono avvenire senza deposito a terra e nel tempo strettamente necessario alle esigenze operative anche al fine di limitare molestie olfattive.

Le aree di trasbordo devono essere fisicamente distinte da quelle destinate al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e devono essere accessibili esclusivamente al gestore del servizio pubblico.

Esclusa la sussistenza di una privativa comunale sull'attività di raccolta rifiuti urbani avviati a recupero: è illegittimo il divieto imposto ad un impianto di ricevere rifiuti direttamente dalle utenze domestiche trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato (Parte seconda)

I controlli della Polizia Locale

Non possono escludersi tutti i dovuti controlli da parte dell'amministrazione comunale, e in particolare da parte della Polizia Locale, in ordine alla legittimità dell'attività dell'impianto che riceve rifiuti direttamente dalle utenze domestiche.

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Ai sensi dell'articolo 212, d.lgs. n. 152/2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Pertanto, anche il soggetto, che esercita l'attività di raccolta di rifiuti direttamente da utenze domestiche, è obbligato alla iscrizione all'Albo.

Ai sensi dell'articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
- Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La tenuta del registro cronologico di carico e scarico

Ai sensi dell'articolo 190, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e

di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta (o trattata), la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Pertanto, anche il soggetto, che esercita l'attività di raccolta di rifiuti direttamente da utenze domestiche, è obbligato alla tenuta e alla compilazione di un registro cronologico di carico e scarico.
Ai sensi dell'articolo 258, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito:

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro;
- se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Ai sensi dell'articolo 258, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

L'obbligo della iscrizione al RENTRI

- Soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al registro elettronico nazionale per tracciabilità dei rifiuti, per effetto dell'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, i seguenti soggetti:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, produttori di rifiuti non pericolosi, obbligati alla iscrizione, sono i seguenti:

4. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti.

Tali lettere fanno riferimento:

- ai rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- ai rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
- ai rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento, ai fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché ai rifiuti da abbattimento di fumi, a quelli derivanti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

5. enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
6. commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi.

- Soggetti non obbligati alla iscrizione al RENTRI: le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale, per effetto dell'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 789, legge 30 dicembre 2025, n. 199 ("Legge di bilancio 2026"):

c) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
d) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

Soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI: i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, comma 5:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006
- nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI: i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, comma 6:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi di saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni), relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

- L'obbligo di iscrizione al RENTRI per il soggetto che esercita l'attività di raccolta di rifiuti direttamente da utenze domestiche

Ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006, il soggetto, che esercita l'attività di raccolta di rifiuti direttamente da utenze domestiche, è obbligato alla iscrizione al RENTRI.

- La disciplina sanzionatoria

L'articolo 258, d.lgs. n. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni (tutte amministrative) per la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-*bis*, d.lgs. n. 152/2006:

«10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Come per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune), alla loro irrogazione provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell'articolo 262 del d.lgs. n. 152/2006.

A decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.
I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari, secondo le procedure dettate dall'articolo 21, dm n. 59/2023.
Ai sensi dell'articolo 258, comma 10-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

- Le indicazioni del Ministero dell'Ambiente per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
A seguito dell'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, sono disponibili sul portale www.rentri.gov.it le indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), nonché alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità definite dal regolamento.
Le informazioni sono rivolte sia ai soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori, per l'assolvimento del pagamento, sia agli Enti preposti all'accertamento delle violazioni.

Le somme devono essere versate a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul Capo/capitolo/articolo 0/2592/40:
"Sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi, irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da riassegnare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo".

Per il pagamento devono essere utilizzate le seguenti coordinate:
• codice IBAN: IT85Y0100003245BE00000004IS;

• intestazione: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Nella causale del versamento deve essere indicata la seguente dicitura: *"Sanzione per la violazione di cui all'articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152 del 2006, di cui al provvedimento n. ____".*

Gli Enti preposti all'accertamento della violazione sono invitati a riportare le suddette informazioni nei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi della citata disposizione.

La raccolta e il trasporto dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche e sulle aree private soggette ad uso pubblico: chiarimenti dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali

A fronte di richiesti chiarimenti riguardanti le modalità di trasporto di taluni rifiuti abbandonati su aree pubbliche e su aree private soggette ad uso pubblico, con riferimento alla corretta categoria di iscrizione all'Albo per lo svolgimento di tale attività, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Albo Nazionale Gestori Ambientali – ha fornito chiarimenti mediante la **circolare n. 3 del 21 maggio 2026**.

L'Albo ha preliminarmente precisato che - come già espresso nella circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica e nel riscontro all'Interpello n. 72669 del 5 maggio 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, così come individuati dall'articolo 183, comma 1, lettera b-*ter*, n. 4, d.lgs. n. 152/2006, sono rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità.

La normativa affida ai Comuni l'obbligo e la responsabilità di provvedere, nel caso di abbandono ad opera di ignoti o di inadempienza dei soggetti responsabili, alla rimozione di detti rifiuti (a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione), anche laddove essi siano inquadrabili *"ab origine"* nella categoria dei rifiuti speciali.

Gli indirizzi tecnico-operativi per la corretta gestione dei rifiuti abbandonati sono contenuti nelle "Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti" di cui alla Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto ministeriale n. 47 del 9 agosto 2021, che richiamano le "Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" redatte dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, nella versione aggiornata del 14 febbraio 2020.

Relativamente ai rifiuti abbandonati da ignoti, le "Linee Guida" stabiliscono che, fatta eccezione per i rifiuti combusti, per i rifiuti potenzialmente

contaminati da amianto, per i rifiuti che presentano elementi "sospetti" (rilevabili dal contenuto e/o dal confezionamento), nonché per quelli "non classificabili a vista" (perché eterogenei oppure rientranti nelle categorie di rifiuti con codice EER a specchio), si possa procedere alla "classificazione a vista", qualora detti rifiuti siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (e quindi ascrivibili alla categoria 1).

Ne consegue che la "classificazione a vista", in virtù dell'approccio metodologico rappresentato, qualora sussistano le condizioni sopra descritte, possa essere applicata anche ai rifiuti abbandonati (ancorché pericolosi assoluti) che si possono identificare come "omogenei" e per i quali possa essere consapevolmente assegnato un codice EER.

Tanto premesso, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, mediante la **circolare del 21 maggio 2026 n. 3**, ha rilevato quanto segue:

1) i mezzi iscritti in categoria 4 e 5 destinati al trasporto dei rifiuti speciali consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e, peraltro, l'identificazione del rifiuto (con attribuzione del codice EER specifico) consente di definire in maniera corretta la destinazione di recupero o smaltimento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati;
2) nei casi sopra descritti, da parte degli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani, è possibile procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell'Albo, assegnando di volta in volta il codice EER pertinente.

Veicoli fuori uso abbandonati in area privata: quale disciplina sanzionatoria?

Le sottopongo un caso relativo ad una segnalazione di degrado pervenuta al mio ufficio riguardante una corte privata, non chiusa al pubblico, all'interno della quale risultano abbandonati da anni un veicolo tipo "Ape Car" e un'autovettura, in evidente stato di rifiuto.
Dalle verifiche preliminari è emerso che l'intestatario dei veicoli risulta deceduto; allo stato risultano sette gli eredi. Le chiedo cortesemente di indicarmi la corretta procedura da seguire.

Riferimenti normativi
Il d.lgs. n. 209/2003 reca la disciplina generale dei veicoli fuori uso, per i quali prevede un apposito regime sanzionatorio, limitatamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.), di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.

Il d.lgs. n. 152/2006 ("Norme in materia ambientale") reca, invece, una disciplina residuale dei veicoli fuori uso, limitata a categorie di veicoli per i quali non trova applicazione il d.lgs. n. 209/2003.
L'articolo 231 del d.lgs. n. 152/2006, si applica a tutte le fattispecie che riguardano i veicoli non disciplinati dal d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209: da quelli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, a quelli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Rientrano, pertanto, nella disciplina di cui al d. lgs. n. 152/2006:

- i veicoli a due ruote;
- i veicoli a tre ruote – categoria L5 (i veicoli di cui all'art. 47, co. 2, lett. a) del Codice della Strada);
- i veicoli destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M2 e M3) e quelli destinati al trasporto

di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t. (categoria N2 ed N3);
- le macchina agricole.

Illeciti e sanzioni

Nel caso specifico, se e in quanto i veicoli integrano gli estremi della nozione di rifiuto, gli eredi avrebbero dovuto disfarsene.
Se non lo hanno fatto, si applicherà nei loro confronti la seguente disciplina sanzionatoria, considerando altresì che i veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi (EER 16 01 04*).
L'abbandono dell'apecar, che è un veicolo rientrante nella categoria L5, integra l'illecito penale di cui all'articolo 255-*ter*, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. La comunicazione di notizia di reato deve redigersi nei confronti di tutti gli eredi.
L'abbandono dell'autovettura, che è un veicolo rientrante nella categoria M1, integra l'illecito amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 209/2013. Il verbale di contestazione è da notificarsi a tutti gli eredi.
L'autorità competente ad adottare l'ordinanza di ingiunzione, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è la Provincia, alla quale pure sono devoluti i proventi.

L'ordinanza di rimozione dei veicoli fuori uso

Nel caso di veicolo abbandonato in area privata, valgono in ogni caso le regole generali sull'abbandono dei rifiuti.
Quindi all'accertamento delle violazioni, deve necessariamente seguire l'ordinanza sindacale ai sensi dell'articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, nei confronti di tutti gli eredi, preceduta necessariamente dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Quale tracciabilità per i veicoli fuori uso consegnati da un cittadino privato ad un trasportatore ai fini del successivo smaltimento: le indicazioni fuorvianti contenute nella nota ministeriale del 14 maggio 2026

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con **nota prot. n. 103374 del 14 maggio 2026**, ha fornito risposta ad un quesito posto da "A.D.A." (associazione autodemolitori autoveicoli), con comunicazione dello scorso 17 novembre 2025 avente ad oggetto *"Richiesta di chiarimenti su utilizzo FIR digitale per soggetti non iscritti al RENTRI"*, precisando che qualora il produttore sia un soggetto non tenuto ad iscriversi al RENTRI, il formulario di identificazione dei rifiuti dovrà essere emesso in modalità cartacea.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il veicolo fuori uso sia prodotto da un privato cittadino, il quale intenda poi consegnarlo ad un soggetto autorizzato al trasporto, il formulario di identificazione dei rifiuti – nelle indicazioni ministeriali - continuerà ad essere emesso in modalità cartacea, in conformità alle modalità previste per i produttori non iscritti al RENTRI di cui all'articolo 6 del dm 4 aprile 2023, n. 59.

In dettaglio si riporta il testo integrale della nota ministeriale, trasmessa per conoscenza anche all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
«Premesso quanto disposto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di veicoli fuori uso, e alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 — che ha escluso i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti nell'organizzazione di un ente o di un'impresa dall'obbligo di iscrizione al RENTRI — si rappresenta quanto segue con riferimento all'ipotesi presa in esame relativa al corretto utilizzo del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) a decorrere dal 13 febbraio 2026.
Nell'ipotesi in cui il veicolo fuori uso sia prodotto da un privato cittadino che intenda consegnarlo a un soggetto autorizzato al trasporto, il FIR continuerà a essere emesso in modalità cartacea, in conformità alle modalità previste per i produttori non iscritti al RENTRI di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59».

Lo scrivente esprime dissenso rispetto a tale interpretazione.
In primis, è da escludersi che un privato cittadino che cede ad un trasportatore un rifiuto ai fini di un successivo trattamento (recupero o smaltimento), debba compilare un formulario d'identificazione di rifiuti. Su tale punto non c'è e non vi deve essere discussione.

Ai sensi dell'articolo 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, tenuti alla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti sono, infatti, soltanto gli enti e le imprese. E solo per gli enti e le imprese vale l'esonero dalla compilazione ai sensi dell'articolo 193, comma 7, d.lgs. n. 152/2006.
Per i cittadini privati, da quanto esiste la normativa ambientale nel nostro ordinamento, è previsto che non compilino i formulari di identificazione dei rifiuti, quale che sia la tipologia di rifiuti: pericolosi o no.
Allora, quando si legge nella nota ministeriale *"Nell'ipotesi in cui il veicolo fuori uso sia prodotto da un privato cittadino che intenda consegnarlo a un soggetto autorizzato al trasporto, il FIR continuerà a essere emesso in modalità cartacea"*, l'estensore a quale formulario intende far riferimento? A quello compilato dal trasportatore?

In tal caso, si deve però tener presente che il trasportatore dei rifiuti, pericolosi e no, a titolo professionale, è indubbiamente un soggetto obbligato alla iscrizione al RENTRI ("Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti"), ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 152/2006.

Se e in quanto obbligato alla iscrizione al RENTRI, il trasportatore, oltre ad essere obbligato alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 190, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, è obbligato, nel caso specifico, alla compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, nella veste di detentore dei rifiuti, nella modalità digitale, ai sensi dell'articolo 7 del dm 4 aprile 2023, n. 59, e non nella modalità cartacea, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale.

Ça va sans dire, il detentore dei rifiuti, al pari del produttore, è richiamato tanto dall'articolo 6, quanto dall'articolo 7, dm 4 aprile 2023, n. 59, quale soggetto tenuto alla compilazione del formulario di identificazione dei

rifiuti, il cui modello (contenuto nell'allegato 2 al dm 4 aprile 2023, n. 59) gli dedica, non a caso, un proprio distinto campo.
Altro discorso è poi il differimento al 15 settembre 2026 dell'obbligo di emettere e gestire in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto.

Per effetto del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (decreto cd. "Milleproroghe 2026"), convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, vigente dal 1° marzo 2026, a decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.

Per tutti i soggetti iscritti al RENTRI, ivi compreso il trasportatore di rifiuti, pericolosi e no, a titolo professionale, slitta al 15 settembre 2026 l'obbligo di emettere e gestire in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto, che potrà, quindi, continuare ad essere emesso ancora in modalità cartacea fino alla predetta data.

Le amministrazioni comunali per l'esercizio delle attività di controllo in materia di inquinamento acustico devono utilizzare in maniera esclusiva le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente (A.R.P.A.) e il personale del comune con profilo di "Tecnico competente in acustica" (T.C.A.) o possono avvalersi anche di personale esterno alla pubblica amministrazione?

Riferimenti normativi

La disciplina relativa alla tutela dall'inquinamento acustico è dettata dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché dal d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.
L'articolo 14 della citata legge 447/1995 stabilisce:
«1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni, di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- *a) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
- *b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;*
- *c) disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;*
- *d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.*

d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.

3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e

alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo».

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica risponde all'interpello della Regione Toscana

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha riscontrato l'interpello formulato dalla Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3-*septies*, d.lgs. n. 152/2006, con il quale era stato posto il seguente quesito: *«Se le amministrazioni comunali, al fine di esercitare tutte le funzioni ammnistrative relative alle attività di controllo elencate nell'articolo citato (art. 14 L. 447/1995) debbano utilizzare in maniera esclusiva le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente (ARPA) e il personale del comune con profilo di T.C.A. o possano avvalersi anche di personale (con profilo di T.C.A.) esterno alla pubblica amministrazione».*

Il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – nota prot. n. 105145 del 18 maggio 2026** – ha innanzi tutto rilevato che le suddette attività di vigilanza e di controllo, finalizzate alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente dall'inquinamento acustico, comportano l'esercizio di poteri ispettivi, quali l'accesso agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonti di rumore e la richiesta di dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni per l'accertamento ufficiale del superamento dei limiti acustici, la verbalizzazione degli esiti, nonché l'adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti (diffide, ordinanze sindacali, sospensione o limitazione di attività), ne consegue che le stesse rientrano nell'ambito delle competenze istituzionali dei Comuni, che vi provvedono direttamente o tramite il supporto tecnico delle ARPA, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

E, pertanto, ha espresso il seguente indirizzo:
«Sulla base della vigente normativa e per le sue finalità, le funzioni di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico e l'esercizio dei

conseguenziali poteri sanzionatori o repressivi non sono delegabili dal Comune a soggetti privati, attesa la natura pubblicistica delle funzioni di vigilanza e di controllo».

Chi risponde dell''omessa compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti: soltanto il titolare dell'impresa cui è riconducibile l'attività di trasporto o anche il conducente del veicolo?

L'articolo 258, comma 4, d. lgs. 152/2006, nella formulazione vigente dettata dal decreto-legge n. 116/2025 (decreto cd. "Terra dei fuochi"), convertito in legge 3 ottobre 2025, n. 147, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per "chiunque" effettua un trasporto di rifiuti non pericolosi, senza il formulario di identificazione dei rifiuti, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

La disciplina normativa di cui all'articolo 193, d.lgs. n. 152/2006, realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti al trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, con relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto, sia del trasportatore.

Pertanto, il produttore dei rifiuti si qualifica come soggetto obbligato dalla norma a formare e sottoscrivere il formulario insieme al trasportatore, e non come soggetto esterno alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e garanzia.

Ergo, relativamente al trasporto di rifiuti non pericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di persone nell'illecito amministrativo risiede già *in re ipsa* nell'articolo 193, d.lgs. n. 152/2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo, in forza del quale i soggetti coinvolti (nella specie il produttore ed il trasportatore) sono ugualmente obbligati a compilare e a sottoscrivere il formulario (assumendosene onere e responsabilità diretti), e, in caso di omissione o di irregolarità dell'obbligo assunto, entrambi (quali trasgressori principali), soggiacciono ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla relativa sanzione (Corte di cassazione, Sez. II, n. 34031 del 2019).

L'articolo 258, quarto comma, d.lgs. n. 152/2006, non sanziona la sola condotta materiale del trasferimento del rifiuto da un posto all'altro, ma

piuttosto tutta la filiera necessaria per l'organizzazione, la gestione, il controllo e l'esecuzione del trasporto illecito.
Rispondono quindi del fatto, in concorso tra loro, tutti i soggetti che hanno in concreto cooperato nello stesso, o che hanno comunque agevolato la commissione dell'illecito, ivi incluso colui che materialmente cede ad altri un rifiuto perché esso sia trasferito altrove, senza curarsi di predisporre i necessari formulari e la restante documentazione prevista dalla normativa speciale per assicurare la tracciabilità del trasporto del rifiuto.

Infatti, il successivo articolo 258, d.lgs. n. 152/2006, in tema di obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, al comma 4 sanziona chiunque "effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti"; al comma 5, l'articolo 259, stabilendo una sanzione in misura ridotta, contempla dapprima l'ipotesi in cui siano formalmente incomplete o inesatte le indicazioni di cui ai commi 1 e 2, quanto alla prescritta comunicazione o alla tenuta del registro di carico e scarico, e poi la fattispecie, invocata dalla ricorrente, in cui le indicazioni di cui al comma 4, inerenti al formulario, siano formalmente incomplete o inesatte, ma contengano comunque tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.

La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare: "*In tema di trasporto di rifiuti non pericolosi integra gli estremi della condotta tipica dell'illecito commesso in violazione dell'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto, l'omissione, da parte del produttore e del trasportatore, dell'obbligo posto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario di trasporto, assumendosene onere e responsabilità diretti, atteso che in tema di sanzioni amministrative, l'articolo 5 della legge n. 689/81 rende applicabile la pena pecuniaria, non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale*" (Cass. Sez. 2, 19/12/2019, n. 34031).

Tale principio è stato ripreso in numerose altre occasioni, sottolineando che oltre al trasportatore l'obbligo grava anche sul produttore. Sul punto si richiama il seguente principio di diritto: *"In tema di rifiuti non pericolosi, il*

produttore si qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario di trasporto assieme al trasportatore e non come soggetto estraneo alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e di garanzia, integrando per entrambi la relativa omissione gli estremi della condotta tipica dell'illecito previsto dall'articolo 193, d.lgs. n. 152/2006, con la conseguenza che il fondamento della punibilità del concorso di persone in tale illecito amministrativo risiede già nell'articolo 193, d.lgs. n. 152 del 2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo, e non nell'articolo 5 della legge n. 689 del 1981" (Cass. Sez. 2, 29/04/2022, n. 13580).

Nello stesso senso, altra pronuncia ha affermato: *"I formulari di identificazione rifiuti devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore/detentore, sia dal trasportatore sia, infine, dal destinatario; ne deriva che l'omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti"* (Cass. Sez. 2, 14/04/2022, n. 12208).

Per le suesposte argomentazioni, la **Corte di cassazione, Sez. II, Ordinanza 21 maggio 2026, n. 15605**, ha ricompreso tra i soggetti punibili, per omessa compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, non solo il titolare dell'impresa cui è riconducibile l'attività di trasporto di rifiuti, in via continuativa e in modo professionale, ma anche il conducente del veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti, smentendo, peraltro, quanto aveva affermato sia il giudice di primo grado (Tribunale di Firenze), sia quello di secondo grado (Corte d'Appello di Firenze n. 88/2022 depositata il 14 gennaio 2022), per i quali, invece, punibile sarebbe stato soltanto il soggetto titolare dell'impresa di trasporto.

Abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi commessi da cittadini privati: la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non è applicabile a condotte poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore del decreto cd. "Terra dei fuochi"

L'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito in legge 3 ottobre 2025, n. 147, ha così riformulato l'articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285».

In riferimento a tale disposizione, la **Corte di cassazione, Sez. III, 5 giugno 2026, n. 20746**, ha statuito:
«La sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, introdotta con il D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025, non è applicabile a condotte poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa. Il principio di legalità e il divieto di retroattività della norma penale meno favorevole impongono l'eliminazione della sanzione qualora il fatto sia stato commesso sotto il vigore della precedente disciplina, che non prevedeva tale misura accessoria anche nell'ipotesi in cui l'abbandono fosse avvenuto tramite l'utilizzo di un veicolo a motore».

Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, in sede di udienza predibattimentale, in ordine al reato *ex art.* 255, comma 1, d.lgs. n. 152/06, per avere gettato l'imputato nel "Vallone del Fellaro" di Ricignano, una cassetta di legno, aveva applicato al medesimo la pena di euro 1000 di ammenda, disponendo, altresì, la sospensione della patente di guida per mesi quattro.

Di qui il ricorso per cassazione, con cui l'imputato ha contestato l'applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida, siccome non prevista all'epoca dei fatti (13 marzo 2024), in quanto introdotta solo con la novella introdotta dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, riferita ai casi in cui la condotta sia realizzata con uso di veicolo a motore.

La **Corte di cassazione, Sez. III, 5 giugno 2026, n. 20746**, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, resa dal Tribunale di Salerno, in data 24 febbraio 2026, limitatamente alla pena accessoria della sospensione della patente.

Sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato: sottoprodotti o rifiuti?

Il nostro comune deve procedere alla potatura di parecchi alberi (lecci e ippocastani) che stanno creando danni enormi ai marciapiedi e pericoli per la pubblica circolazione.
Avremmo pensato di distribuire successivamente ai cittadini che ne facciano richiesta il legname (tronchi) derivante dai tagli per l'eventuale utilizzo negli impianti di riscaldamento familiari, tramite un successivo bando pubblico e nel frattempo depositare temporaneamente gli stessi, unitamente alle frasche, in un'apposita area opportunamente recintata e pulita al fine anche della prevenzione incendi.
È possibile tale attività e, nel caso, di quali eventuali autorizzazioni, tempistiche e relative procedure necessita?
Le eventuali ramaglie non distribuibili dovranno essere portate allo smaltimento?
_____/

Riferimenti normativi
L'articolo 185, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152/2016 (come modificato dall'articolo 1, comma 13, lett. a), d.lgs. n. 116/2020), stabilisce:
«1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
Ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152/2006, gli sfalci e potature non sono considerati rifiuti alle seguenti condizioni:

1) siano effettuati nell'ambito delle normali pratiche colturali legate alle attività agricolo-forestali;
2) non siano pericolosi;

3) siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a soggetti terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Se e in quanto osservate tali condizioni, non trova applicazione la disciplina normativa sui rifiuti e, conseguentemente, la gestione, la raccolta, il trasporto e il riutilizzo degli sfalci e potature potranno essere svolti liberamente.

Di contro, laddove siano provenienti da attività diverse da quelle delle normali pratiche colturali (si pensi ad esempio, a quelli provenienti dalle attività di manutenzione del verde pubblico e privato) e/o non siano rispettate le condizioni di cui alla norma sopra citata, gli sfalci e le potature saranno a tutti gli effetti qualificabili come rifiuti e, dunque, dovrà essere rispettata la normativa sui rifiuti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali.

Solo per completezza espositiva, si tenga altresì conto dell'articolo 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152/2006, per cui:

"... Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati".

Tale disposizione potrebbe anche fare riferimento al materiale ligneo giacente sul terreno, ma depositatosi a seguito di eventi calamitosi.

Il riferimento all'articolo 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152/2006, non può, quindi, ritenersi attinente al quesito.

Sempre per completezza espositiva, si tenga infine conto della legge 18 marzo 2025, n. 40, che all'articolo 19, comma 4, stabilisce:

"... Non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che siano impiegati nell'agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse".

Per gli stessi motivi di cui immediatamente sopra, anche tale ultimo riferimento normativo non è rispondente al quesito.

La Circolare M.I.T.E. n. 52657 del 14 maggio 2021

Con la nota n. 51657 del 14 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha affrontato il tema relativo alla possibile qualificazione degli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde come sottoprodotti ex art. 184-bis, d.lgs. 152/2006, precisando:

"Laddove non ricorrano le condizioni previste per l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185, ad esempio in considerazione dell'impiego dei materiali indicati in processi diversi da quelli elencati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006, vale a dire che:

a) *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
b) *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
c) *la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
d) *l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

Infine, quando i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 185 e 184-bis, citati o quando ricorrano, comunque, le condizioni previste dall'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.152 del 2006, i residui devono essere qualificati come rifiuti".

Residui da manutenzione del verde: le indicazioni della Commissione Ue

In una risposta fornita al Ministero dell'ambiente il 26 aprile 2024, la Commissione europea ha ribadito che i residui della manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non possono essere "sottoprodotti".

La risposta della Commissione fornisce al Ministero dell'ambiente chiarimenti su una problematica dibattuta, quella della gestione dei cosiddetti "sfalci e potature" derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato. La Commissione ricorda come la direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti dopo avere chiarito che è rifiuti "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi", fornisce un elenco di "materiali" che non sono rifiuti. Tra questi non ci sono i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

Quanto alla possibile classificazione dei residui della manutenzione del verde come "sottoprodotti" (ex art. 184-bis, d.lgs. 152/2006), la Commissione sottolinea i requisiti per godere del regime di favore da rispettare obbligatoriamente, tra i quali c'è la necessità che la sostanza o l'oggetto sia "prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione".
L'attività di manutenzione del verde non può essere considerata un "processo di produzione" in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Pertanto, i residui di tale attività come gli sfalci e potature non possono essere qualificati come sottoprodotti nemmeno se destinati alla produzione di compost o biogas, come chiedeva infine il Ministero dell'ambiente.

Conclusioni
In riscontro al quesito, i residui derivanti dalla potatura degli alberi (lecci e ippocastani), nel caso specifico, sono da ritenersi indubbiamente rifiuti. E come tali vanno trattati.
Quindi, potranno essere avviati esclusivamente a recupero o a smaltimento, ovvero conferiti anche al centro comunale di raccolta, in quanto rifiuti urbani.
Una diversa gestione degli stessi (in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 208, d.lgs. n. 152/2006, ovvero in assenza del titolo abilitativo secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216, d.lgs. n. 152/2006) configurerebbe una illecita gestione di rifiuti, sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.

È illegittima un'ordinanza sindacale contingibile e urgente al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ove preveda una determinazione unilaterale del corrispettivo

Ai sensi dell'articolo 191, d.lgs. n. 152/06, *"qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere", il Sindaco ha il potere di "emettere ... ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*.

Al riguardo, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2395 del 12 marzo 2024) ha puntualmente chiarito che l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente è manifestazione di un potere eccezionale, esercitabile dal Sindaco nelle ipotesi di incolumità pubblica e sicurezza come ufficiale di governo, con i connessi obblighi di preventiva comunicazione al Prefetto (articolo 54, d.lgs. n. 267/2000); detto potere può essere esercitato come capo dell'amministrazione comunale nelle ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (articolo 50, d.lgs. n. 267/2000).

Il presupposto per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, sia che venga adottata dal Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale sia quale ufficiale di governo, è comunque la necessità di provvedere con immediatezza – e qui sta l'urgenza - in ordine a situazioni eccezionali e imprevedibili che non possono essere fronteggiate con gli strumenti ordinari – e qui sta la contingibilità.
Non è pertanto possibile adottare ordinanze qualificabili come contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

A ciò si aggiunga che, secondo condivisibile giurisprudenza (TAR Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 437 del 2 luglio 2019), ed esaminando più da vicino una fattispecie analoga a quella qui scrutinata,

deve considerarsi illegittima l'ordinanza qualificata come "contingibile e urgente" emanata dal Sindaco, al fine di assicurare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ove preveda una determinazione unilaterale del corrispettivo che dovrà essere pagato al privato per l'esecuzione di quella prestazione.

In forza dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, invero, l'ente può solo imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l'espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti.

Invero, diversamente opinandosi, si consentirebbe all'Amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse di risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall'articolo 41 Cost. (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6624 del 2 dicembre 2002).

Orbene, nel peculiare caso di un'ordinanza adottata al fine di consentire la prosecuzione della gestione di un servizio di selezione, trattamento, valorizzazione di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, occorre trovare un bilanciamento tra le esigenze pubblicistiche connesse alla necessità di prosecuzione del servizio e quelle private all'ottenimento del giusto prezzo, obiettivo necessario per garantire il rispetto del principio di proporzionalità tra le prestazioni, di matrice comunitaria, operante anche nell'ordinamento interno in forza del richiamo ai principi di diritto europeo sancito dall'articolo 1, legge n. 241/90 e del più generale principio di ragionevolezza stabilito nell'articolo 97 della Costituzione, quale corollario dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Il **TAR Lombardia, Sez. I, n. 3196 del 16 giugno 2026**, in adesione a tale linea giurisprudenziale, consolida ulteriormente il suesposto orientamento, affermando il seguente principio di diritto:

"Il provvedimento contingibile e urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall'Amministrazione al privato. All'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio si ricollega un'esigenza di giusto compenso per il destinatario del provvedimento".

In una vicenda del tutto analoga, è stato, infatti, osservato che la situazione di necessità e urgenza non giustifica la definizione in via autoritativa e definitiva dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore, poiché *"il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell'ordinanza"* (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1969 del 31 marzo 2011).

La nuova disciplina dei centri comunali di raccolta introdotta dal dm 26 marzo 2026: sussiste per il soggetto gestore l'obbligo per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Restyling normativo per i centri comunali di raccolta
È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 98 del 29 aprile 2026, il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 marzo 2026, recante la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato". Il nuovo decreto definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.

Esso è vigente dal 14 maggio 2026. A partire da tale data, è contestualmente abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009.
I centri di raccolta già esistenti continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore.

Requisiti per la gestione dei centri comunali di raccolta
L'articolo 3, dm 26 marzo 2026, prevede espressamente l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, d.lgs. n. 152/2006, quale requisito per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri comunali di raccolta.
I criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica nonché della capacità finanziaria per lo svolgimento dell'attività dei centri di raccolta sono stabiliti con apposita delibera del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria relativamente alla categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996.

L'iscrizione è effettuata nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" per l'attività di gestione dei centri di raccolta.
I soggetti che risultano già iscritti nella Categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali integrano la loro iscrizione per l'attività di gestione dei centri di raccolta e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie, a condizione che l'attività non comporti variazione della classe d'iscrizione.
I gestori dei centri di raccolta garantiscono la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

Tale personale riceve specifica formazione per la corretta modalità di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base di apposite indicazioni operative predisposte a cura del Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Compatibilmente con l'organizzazione del centro di raccolta, per le attività di minore complessità, possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone a rischio di esclusione socioeconomica e per quelle svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Abrogazione della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 14 aprile 2025 e modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, per aggiornamento della Tabella D2 alle disposizioni del dm 26 marzo 2026 e del Regolamento (UE) 2025/40
La deliberazione n. 3 del 1° luglio 2026, in vigore dal 1° luglio 2026, aggiorna la Tabella D2, individuata nell'allegato "D" alla delibera del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera del Comitato nazionale n. 3 del 14 aprile 2025, al fine di adeguarla alla nuova disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato di cui al dm 26 marzo 2026 e alle nuove classificazioni introdotte dal regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

La Tabella D2 viene, quindi sostituita da quella seguente, allegata alla deliberazione n. 3 del 1° luglio 2026.

TAB. D2: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA ATTIVITÀ ESCLUSIVA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DI UNA O PIU' DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI:

Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10 e 20 01 11); oli e grassi commestibili (20 01 25); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); gruppi cartuccia esauriti (16 02 15* e 16 02 16) e toner per stampa esauriti (08 03 18) di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026; capsule di caffè o altri infusi esausti1 (20 01 99)

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI E DI PERSONALE

Popolazione Servita	Classe F < 5.000 abitanti	Classe E < a 20.000 e ≥ 5.000 abitanti	Classe D < a 50.000 e ≥ 20.000 abitanti	Classe C < a 100.000 e ≥ 50.000 abitanti	Classe B < a 500.000 e ≥ 100.000 abitanti	Classe A ≥ 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli	0,25 t	0,50 t.	1 t.	2 t.	3.	5.
Personale	1	1	2	3	5	8

A decorrere dal 12 agosto 2026 - data di applicazione del regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 - è abrogata la delibera del Comitato nazionale n. 3 del 14 aprile 2025.

La disciplina sanzionatoria per omessa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali Il mancato possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina, oltre all'esclusione dalla gara di appalti pubblici, anche l'applicazione di sanzioni penali.

L'articolo 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147) stabilisce: *«Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
b) con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La mancata iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, se e in quanto richiesta ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, configura il reato di cui all'articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.

La sospensione della patente di guida in caso di trasporto illecito di rifiuti: le nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge cd. "Terra dei fuochi"

L'articolo 256, comma 1-*ter*, d.lgs. n. 152/2006 (disposizione di nuovo conio, aggiunta dal decreto-legge n. 116/2025, cd. "Terra dei fuochi", convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147), stabilisce: *«Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»*.

Alla luce della novella legislativa, all'accertamento di un trasporto illecito di rifiuti, per omessa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi.
E, nel caso specifico, si applicano, per espressa previsione normativa, le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

In particolare, la disposizione che viene in rilievo è precisamente l'articolo 223, codice della strada, per cui:
«1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
2. ...
2-bis. ...
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura

penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».

Sulla scorta dell'articolo 223, Codice della strada, l'Autorità che dovrà infliggere la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è, dunque, il Giudice penale.
La sanzione, peraltro, inizierà a decorrere dal giorno in cui la sentenza diventi esecutiva (ovvero a seguito dell'esperimento dei tre gradi di giudizio, oppure nel caso in cui decorrano inutilmente i termini di tempo per proporli).

Vi sono, quindi, due provvedimenti sospensivi della patente di guida, all'esito di un trasporto illecito di rifiuti:

- un primo provvedimento, che segue il ritiro della patente, effettuato dagli Agenti che accertano il reato, quale provvedimento cautelare (e non già con funzione punitiva/rieducativa), deciso dal Prefetto competente, con la possibilità per l'interessato di ricorrere dinanzi al Giudice di pace;
- un secondo provvedimento sospensivo della patente di guida, deciso dal Giudice penale, quale effettiva sanzione amministrativa accessoria alla pena prevista per la commissione del fatto reato.

L'eventuale sentenza di condanna del Giudice penale, all'esito della quale l'interessato potrà naturalmente esercitare la propria difesa, sarà poi materialmente eseguita dal Prefetto.

A chi compete la gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle aree portuali, al Comune o all'Autorità portuale?

Secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione, l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale.

Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della TARI; né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, alla circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale (Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., 6 novembre 2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2021, n. 34251; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242; Cass. 21 marzo 2023, n. 7665; Cass. 2 maggio 2024, n. 11853; Cass., 9 gennaio 2026, n. 511).

Difatti, nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale, nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi degli artt. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e 6, comma 1, lett. c), della legge 28 febbraio 1994 n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.

Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono quindi privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583).

Come la Corte di cassazione ha già chiarito (in particolare: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583), l'esame complessivo della disciplina normativa in materia conferma che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'interno dell'area portuale, ove è pacificamente ubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza dei Comuni.

In questo senso depongono le seguenti disposizioni:

- l'articolo 62, comma 5, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»;
- l'articolo 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, che istituisce le Autorità Portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia, con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (...)»;
- l'articolo 1, dm 14 novembre 1994, che precisa: «I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati: (...) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti.

Dall'esame di tale quadro normativo emerge in modo univoco che l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'area portuale – da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale – rientra nella competenza esclusiva di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.

Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che, invece, normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583).

Il dato normativo configura la competenza delle Autorità portuali in totale e completa alternativa ai Comuni. In questo senso, appare significativa la già richiamata disposizione di cui all'articolo 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che espressamente esclude dalla tassa le situazioni sottratte al regime di privativa comunale. A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizio che i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime il decreto ministeriale di attuazione, nella «pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica» degli stessi, cioè in una vera e propria attività di gestione dei rifiuti, a fronte della quale non residuano altri compiti che i Comuni potrebbero espletare.

Come rilevato, l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ha istituito le Autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20 marzo 1996), Gioia Tauro (D.P.R. 16 luglio 1998), Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29 dicembre 2000), Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) e Manfredonia (art. 4, comma 65, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350). L'ultima modifica del citato art. 6, a seguito del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, individua, con riferimento alle Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Jonio e dello stretto, i porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Se l'istituzione dell'Autorità portuale si pone, dunque, come causa di esclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata dall'articolo 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la

competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana; e, correlativamente, trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie.

In tal senso, del resto, la **Corte di cassazione civile, Sez. V, Ordinanza 13 giugno 2026, n. 19684**, in linea di continuità con precedenti arresti, ha riconosciuto al Comune la legittimazione a chiedere la riscossione della TARSU, a fronte dell'esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in un'area portuale, in ragione della mancata istituzione dell'Autorità portuale (in termini: Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2026, n. 511; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092).

L'abbandono di rifiuti non pericolosi commesso da un cittadino privato: esclusa la punibilità per la particolare tenuità del fatto in ragione della esiguità del danno cagionato

Obbligo di invio della comunicazione di notizia di reato al Pubblico Ministero

Una premessa è d'obbligo. La valutazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'articolo 131-*bis*, cod.pen. (articolo introdotto dal d.lgs. n. 28 del 16 marzo 2015; modificato successivamente dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"); passato al vaglio della Corte costituzionale che, a più riprese, è intervenuta per dichiararne l'illegittima costituzionale *in parte qua*), è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e, dunque, in ogni caso prevede un preventivo esame, una decisione giurisdizionale poi, da parte di un pubblico ministero e successivamente da parte di un giudice.

Non esiste alcun automatismo nell'applicazione dell'istituto giuridico in esame in relazione a tutti i reati per i quali la pena massima prevista lo renderebbe (solo) potenzialmente applicabile: va sempre effettuata una verifica caso per caso, sulla base di parametri complessi, da parte dell'autorità giudiziaria.
Di conseguenza, sarebbe gravemente omissivo che un organo di polizia giudiziaria (ritenendo integrati gli estremi della non punibilità) non inviasse la comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero, perché di fatto verrebbe questa sua scelta, illegittima, a supplire alla decisione della magistratura requirente e giudicante.

L'abbandono di rifiuti non pericolosi commesso da un cittadino privato

Orbene, nel campo ambientale, in caso di abbandono di rifiuti non pericolosi commesso da un cittadino privato, è esclusa la punibilità per la particolare tenuità del fatto?
A riscontrare il quesito, ha pensato direttamente la **Corte di cassazione, Sez. III, 6 luglio 2026, n. 25265**.

L'articolo 131-*bis* cod. pen., stabiliva al comma 1, nel testo vigente *ratione temporis*, che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore

nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Ai sensi del comma 2, poi, la norma prevedeva - prima della sua abrogazione per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - che *"l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona"*.
Nel caso specifico, la condotta contestata all'imputato consisteva nell'abbandono in strada di un rifiuto non pericoloso, nella specie una cassetta in polistirolo, poi subito raccolta per l'intervento degli operanti.

Ebbene, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'articolo 131-*bis*, cod. pen., il Tribunale di Agrigento, nella veste di giudice di primo grado (sentenza del 2 luglio 2025), aveva evidenziato - in senso negativo - che *"trattasi di condotta deprecabile e di altissimo sprezzo per il bene giuridico (tutela dell'ambiente), presidiato dalla fattispecie penale non essendosi in alcun modo l'imputato curato della circostanza di porre in essere, con la propria condotta, una deturpazione al contesto soci-ambientale ove lo stesso esplica la sua esistenza. A nulla rileva che l'azione criminosa si sia dipanata in un'area di sosta stradale (quindi sull'asfalto) già fortemente compromessa dal punto di vista ambientale in quanto ciò non elide in alcun modo l'offensiva del fatto e, anzi, l'accresce aumentando il danno e lo sprezzo verso il bene giuridico ambiente"*.

La **Corte di cassazione, Sez. III, 6 luglio 2026, n. 25265**, ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale agrigentino, perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.

La motivazione del giudice di primo grado è stata sostanzialmente censurata, in quanto ancorata al solo contesto nel quale la condotta era stata pacificamente tenuta, senza una adeguata valutazione dell'agire medesimo in sé, a muover dai suoi connotati oggettivi.

Pacifica l'assenza di divieti normativi specifici, infatti, la condotta contestata al ricorrente è risultata del tutto isolata e connotata da un'offesa oggettivamente di particolare tenuità, tenuto conto dell'esiguità del danno cagionato.
Se è vero che l'abbandono di rifiuti non pericolosi realizzato dall'imputato ha costituito condotta che effettivamente ha integrato il reato contestato, in termini soggettivi e materiali, è altresì innegabile che i relativi effetti sul bene tutelato sono stati del tutto modesti e tali da giustificare l'applicazione dell'istituto.

Conclusioni
L'abbandono di rifiuti non pericolosi commesso da un cittadino privato è sanzionato dall'articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal decreto-legge n. 116/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 147/2025), per cui: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*.
Anche se il caso esaminato dalla **Corte di cassazione, Sez. III, 6 luglio 2026, n. 25265**, *ratio temporis*, ha avuto come riferimento normativo di scrutinio l'articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente al decreto-legge n. 116/2025 (decreto cd. "Terra dei fuochi"), il principio di diritto dalla medesima enunciato si attaglia, senza alcun minimo dubbio, anche alla vigente medesima disposizione, limitandosi quest'ultima ad inasprire (solo un po') la pena dell'ammenda.

L'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle regioni: quale disciplina sanzionatoria?

Con istanza di interpello ex articolo 3-*septies*, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente (ANTA) ha richiesto alcuni chiarimenti circa la disciplina normativa applicabile alla pratica di abbruciamento dei residui vegetali, ed in particolare, *"di fornire un autorevole parere affinché venga chiarito se tale pratica agricola, effettuata al di fuori dei periodi vietati (...) mediante processi o metodi millenari, sia da considerarsi lecita, quale ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura"*.

Riferimenti normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, ed in particolare:

1. articolo 182, comma 6-bis, che dispone: *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"*;
2. articolo 185, comma 1, lettera f), che esclude dal campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del

2006: *"le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*;

3. articolo 256, che prevede le sanzioni applicabili alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate;
4. articolo 256-*bis*, che nel disciplinare la fattispecie dell'illecita combustione di rifiuti, al comma 6 (modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, per effetto del quale è stato abrogato il primo periodo), prevede: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato"*.

Le considerazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel riscontro all'interpello formulato dall'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente (ANTA), **nota di trasmissione R.U. n. 16209 del 31 gennaio 2025** - ha rappresentato quanto segue.

L'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 2008/98/CE, prevede l'esclusione dal campo di applicazione della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" dei materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, quali

ad esempio gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, qualora gli stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Agli stessi materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi è rivolta la disposizione contenuta all'articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che consente le attività di raggruppamento e abbruciamento di detto materiale nel luogo di produzione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro. Il medesimo articolo 182, inoltre, riconosce tale attività come normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

Tale pratica, dunque, non dovrebbe essere considerata attività di gestione dei rifiuti allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla medesima disposizione, che riguardano in particolare la tipologia di attività (raggruppamento e abbruciamento), la quantità di materiale (piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro), la tipologia di materiali (materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006), il luogo in cui l'attività descritta deve svolgersi (luogo di produzione di tali materiali vegetali) e lo scopo della stessa attività (per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti).

Il secondo periodo dell'articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, specifica altresì che la combustione dei residui agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, mentre i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare tale pratica all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dalla stessa attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

A completamento del quadro normativo sopra descritto, infine, assumono rilievo le disposizioni sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, le attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, effettuate al di fuori delle modalità e condizioni previste dal più volte citato articolo 182, comma 6-bis, sono configurabili come illecita gestione di rifiuti e pertanto soggette alle sanzioni previste all'articolo 256 del medesimo decreto (Corte di cassazione, Sez. III, n. 38658 del 15 giugno 2017).

Le conclusioni del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Alla luce del quadro normativo sopraesposto, il **Ministero dell'Ambiente, nota R.U. n. 16209 del 31 gennaio 2025**, ha concluso: *"Solo il tassativo rispetto di tutte le condizioni previste consente dunque di poter sottrarre alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la pratica descritta che, altrimenti, sarebbe da inquadrare quale attività di smaltimento di rifiuti"*.

La disciplina sanzionatoria in ordine al reato di illecito smaltimento di rifiuti
L'illecito smaltimento di rifiuti determina sempre l'applicazione di sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.
Tale norma (come modificata dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147) stabilisce:
"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:

c) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*
d) *con la pena della reclusione da uno a cinque anni"*.

L'ubicazione dei centri comunali di raccolta: le novità introdotte dal dm 26 marzo 2026

Riferimenti normativi
Il dm 8 aprile 2008 (abrogato, a partire dal 14 maggio 2026, dal dm 26 marzo 2026), all'Allegato I, paragrafo 1, a proposito della ubicazione di un centro comunale di raccolta, stabilisce:
"1.1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.
1.2. l sito prescelto deve avere viabilità adeguata al fine di consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento".

La recentissima sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 2026, n. 3614**, resa sulla scorta del dm 8 aprile 2008, applicabile *ratione temporis*, ha ulteriormente precisato:
«La scelta di attivazione e localizzazione di un centro di raccolta rifiuti (ecocentro) costituisce un atto di organizzazione di un pubblico servizio, la cui competenza spetta inderogabilmente al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267 del 2000.
È illegittima la delibera consiliare priva di specifica valutazione dei criteri di ubicazione stabiliti dal dm 8 aprile 2008, con particolare riguardo al collegamento con la rete viaria e all'impatto sul contesto insediativo. Tale difetto di motivazione non è suscettibile di sanatoria mediante integrazione postuma affidata ad atti successivi (come relazioni tecniche) adottati da un organo diverso, quale la Giunta Comunale, in fasi procedimentali distinte.
Il principio di competenza organica e il generale divieto di motivazione postuma impediscono che un atto della Giunta possa colmare le lacune istruttorie di un provvedimento di competenza consiliare, restando preclusa ogni valutazione che non sia stata preventivamente e formalmente espressa dall'organo titolare del potere».

Dal 14 maggio 2026 è vigente il dm 26 marzo 2026. A partire dalla stessa data, è contestualmente abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009. I centri di raccolta

già esistenti continueranno ad operare e si conformeranno alle disposizioni del nuovo decreto entro il 14 maggio 2027.

Il dm 26 marzo 2026, articolo 2, comma 2, sempre a proposito della ubicazione di un centro comunale di raccolta, stabilisce:
«La realizzazione dei centri di raccolta e l'adeguamento di quelli già esistenti sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il centro di raccolta è localizzato preferibilmente in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti nonché ai mezzi pesanti per il prelievo dei rifiuti finalizzato al trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento. Al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo non edificato, il centro di raccolta è ubicato preferibilmente in aree già impermeabilizzate o da riqualificare».

L'ubicazione dei centri comunali di raccolta nella nuova disciplina introdotta dal dm 26 marzo 2026

Alla luce del dm 26 marzo 2026, articolo 2, comma 2, la realizzazione di centri comunali di raccolta - essendo espressamente richiamato nella nuova disposizione l'avverbio "preferibilmente" - non dovranno più essere necessariamente essere localizzati in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.
Gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, in coerenza con quanto previsto negli atti di pianificazione della gestione dei rifiuti, nella realizzazione di centri di raccolta a livello comunale o intercomunale in relazione alle caratteristiche territoriali, al numero delle utenze servite e all'economicità del servizio, saranno, pertanto, soggetti facoltativi e assolutamente non obbligati a localizzarli in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano.

Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per i liberi professionisti che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti (non pericolosi) derivanti da attività manutentive

L'Albo nazionale gestori ambientali, con **deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026**, ha istituito la categoria 2-*quater*, rubricata *"liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell'ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti non pericolosi da essi prodotti"*.

L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è ammessa per i liberi professionisti che effettuano esclusivamente attività manutentive previste nei rispettivi ordinamenti professionali.
I liberi professionisti che intendono iscriversi devono:

a) essere iscritti in un albo professionale, il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all'esercizio della professione;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e i) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120;
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di uno o più veicoli utilizzati per il trasporto.

Gli stessi presentano domanda di iscrizione all'Albo alla sezione regionale o provinciale nel territorio di competenza ove risulteranno residenti.
Al momento dell'iscrizione provvedono ad attestare:

a) i propri dati anagrafici;
b) l'iscrizione attiva (in quanto non sospesa) all'albo professionale di appartenenza;
c) lo svolgimento delle attività manutentive espressamente previste nell'ordinamento dell'albo professionale di appartenenza;
d) le tipologie di rifiuti non pericolosi che intende raccogliere e trasportare in relazione all'attività di manutenzione svolta;
e) gli estremi identificativi e l'idoneità dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose.

In fase di iscrizione è richiesta la trasmissione della seguente documentazione:

a) le carte di circolazione dei veicoli e, qualora i mezzi non siano di proprietà del libero professionista istante, idoneo titolo di disponibilità degli stessi ai sensi della normativa sull'autotrasporto;
b) il pagamento del contributo annuo di euro 50,00 (cinquanta) e dei diritti di segreteria previsti.

La sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte dei liberi professionisti ai sensi della presente deliberazione.
L'iscrizione dei liberi professionisti all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere rinnovata ogni cinque anni.
L'iscrizione non consente il trasporto di rifiuti pericolosi.

La **deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 22 luglio 2026** entra in vigore il 15 ottobre 2026.

Il modello di provvedimento d'iscrizione nella categoria 2-quater

L'Albo nazionale gestori ambientali con **deliberazione n. 5 del 22 luglio 2026** ha approvato il modello di provvedimento di iscrizione nella categoria 2-*quater* per i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell'ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti.
Il modello di provvedimento è contenuto nell'Allegato "A" della deliberazione n. 5 del 22 luglio 2026.
Anche la deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 5 del 22 luglio 2026 (al pari della deliberazione n. 4/2026) entra in vigore il 15 ottobre 2026.

Schema di provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 4 del 22 luglio 2026

Il Presidente della Sezione regionale/provinciale _____ dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, il quale prevede che *"[...] Possono iscriversi all'Albo, oltre*

agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni. [...]";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 e, in particolare, l'art. 6, comma 1 lett. a);

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 4 del 22 luglio 2026 che ha istituito la categoria 2-*quater* (liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell'ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti) e i relativi criteri e requisiti d'iscrizione, e in particolare l'art. 2, comma 1;

Vista la domanda di iscrizione presentata in data _____ registrata al numero di protocollo _____;

Vista la deliberazione della Sezione regionale/provinciale del _____ in data _____ con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 2-quater del libero professionista _____;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

Il libero professionista

Nome e Cognome: _____

Nato a _____, il _____

Residente a: _____ Indirizzo: _____

CAP: _____

C.F.: _____

P.IVA: _____

iscritto all'ordine professionale _____

è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2-*quater*

Inizio validità: _____

Fine validità: _____

Attività svolta dal libero professionista di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della delibera n. 4 del 22 luglio 2026: _____

Tipologie di rifiuti:

Codice rifiuto (EER)	Descrizione

Veicoli utilizzabili:

Marca	Tipo	Targa

L'osservanza delle prescrizioni per il libero professionista iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali

Il provvedimento d'iscrizione nella categoria 2-*quater* viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. Può naturalmente essere esibito in alternativa su supporto cartaceo.

L'iscritto è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantisco la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

3. I rifiuti oggetto del trasporto ed aventi i codici EER di cui al predetto elenco devono derivare esclusivamente dall'attività manutentiva svolta dal libero professionista;
4. Il produttore deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, il produttore è tenuto ad individuare altro idoneo impianto di destino ovvero riportarlo al luogo di produzione;
5. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

6. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
7. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19 e 20 del dm 120/2014.

Abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti commessi da un titolare d'impresa: il decreto cd. "Terra dei fuochi", benché abbia abrogato l'articolo 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, non ha determinato alcuna abolitio criminis

Fino al 10 agosto 2023, l'articolo 255, comma 1, d. lgs. 152/2006, prevedeva che *«fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»*.

L'articolo 256, comma 2, citato, a sua volta stabiliva che le pene di cui al comma 1 (che sanziona con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro la gestione non autorizzata dei rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro quella di rifiuti pericolosi) *«si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2»*.

Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, le due norme si ponevano in rapporto di *«specialità»*, in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai loro rispettivi destinatari che, nel secondo caso, possono essere solo i «titolari di imprese o i responsabili di enti» (Sez. 3, n. 15234 del 23/01/2020; Sez. 3, n. 5042 del 17/01/2012; Sez. 3, n. 33766 del 10/05/2007; Sez. 3, n. 42377 del 19/09/2003).

La disposizione penale trovava applicazione, inoltre, nel caso di soggetto comunque esercente, in fatto, attività di impresa, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima (Sez. 3, n. 29076 del 05/04/2024; Sez. 3, n. 56275 del 24/10/2017; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017).

Successivamente, il decreto-legge 105/2023 ha trasformato in contravvenzione la violazione amministrativa di cui all'articolo 255, comma 1, d. lgs. 152/2006, ora punita con «*l'ammenda da mille euro a diecimila euro*» (mentre, se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio).

La Corte di cassazione ha successivamente precisato che, anche dopo la trasformazione dell'illecito amministrativo in contravvenzione, tra le due fattispecie continua a trovare applicazione il principio di specialità (Sez. 3, n. 18046 del 18/01/2024).

Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (decreto cd. "Terra dei fuochi"), convertito con legge 3 ottobre 2025, n. 147, ha modificato l'articolo 255, d.lgs. n. 152/2006, prevedendo, al comma 1, che «*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*».

Il comma 1.1, di nuovo conio, stabilisce che «*salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro*».

La **Corte di cassazione, Sez. III, 31 luglio 2026, n. 29217**, sul punto, ribadisce il principio già espresso in altro precedente arresto (**Corte di cassazione, Sez. III, 9 aprile 2026, n. 15687**), per cui:
"Se è vero che l'articolo 256, comma 2, d. lgs. n. 152 del 2006, è stato abrogato dalla novella del 2025, è altresì certo che la relativa condotta è

oggi prevista - con identico contenuto - dal precedente articolo 255, comma 1.1, anch'esso modificato dal decreto-legge n. 116/2025.
Va pertanto confermato che, in tema di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, sussiste piena continuità normativa tra l'art. 255, comma 1.1 del d. lgs. 152/2006, come introdotto dal decreto-legge n. 116 del 2025, e l'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto, abrogato dal medesimo decreto-legge".

Il solo profilo effettivamente modificato, invero, attiene al trattamento sanzionatorio: quanto ai rifiuti non pericolosi, come nella vicenda in esame, l'art. 256, comma 2, prevedeva infatti la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, dunque inferiore a quella oggi vigente.

Nel medesimo caso esaminato dalla Corte di cassazione, è stato altresì escluso che la condotta contestata potesse essere ricondotta alla ipotesi di cui al comma 1.2 dell'articolo 255 d. lgs. 152/2006, secondo cui *«salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»*.

In primis, tale illecito è testualmente limitato al deposito o all'abbandono effettuati *«in violazione dei regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 198 del d. lgs. 152/2006»*, il quale attribuisce ai Comuni la competenza a disciplinare la gestione della raccolta differenziata, le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza, efficacia, economicità e tutela igienico-sanitaria, stabilendo, tra le altre cose (comma 2): gli orari, le tipologie, le modalità di conferimento e più in generale il sistema della differenziazione dei singoli componenti; gli obblighi dei cittadini e le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle disposizioni locali; i

criteri per la raccolta differenziata e per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto.
L'illecito amministrativo concerne, in via meramente esemplificativa, le ipotesi di conferimento errato, di mancato rispetto degli orari, di utilizzo improprio dei contenitori o di collocazione dei rifiuti in aree non servite dal sistema di raccolta, nonché in tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni sulla raccolta differenziata, nel rispetto dei principi che governano il corretto conferimento dei rifiuti urbani e non anche quella prevista dalla norma penale, di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in generale.

In secundis, proprio in relazione alla struttura stessa delle fattispecie, la presenza della clausola di riserva determinata («*salvo che il fatto costituisca reato*») esclude l'applicazione del principio di specialità degli illeciti amministrativi ex art. 9 l. 689/1981 e attrae il rapporto tra la presente fattispecie e l'illecito di cui al comma 1.1 nell'alveo del concorso apparente di norme, che deve essere risolto nel senso della ricorrenza dell'illecito penale in caso di presenza di elementi di sicuro rilievo penale, quali l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti «*speciali*» e in ogni caso in cui la condotta sia posta in essere (indipendentemente dal tipo di rifiuto) da parte di titolare di impresa o ente (così, già in relazione al rapporto tra le fattispecie già previste dai commi 1 e 2 dell'art. 256 d. lgs. 152/2006, Sez. 3, n. 18046 del 18/01/2024).

La Corte di cassazione conclusivamente afferma:

- in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali (non pericolosi), ricorre l'illecito penale di cui all'articolo 255, comma 1.1. e non l'illecito amministrativo di cui al comma 1.2, indipendentemente dalla natura dell'attività o del soggetto responsabile;
- l'illecito penale di cui all'articolo 255, comma 1.1 è collegato alla sola qualifica soggettiva dell'autore della condotta e non anche alla derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa; lo stesso risulta quindi integrato ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza o qualifica, come, ad esempio, i «rifiuti urbani».

Nel caso in esame, agli imputati era stata contestata la condotta reiterata di abbandono, nell'esercizio di attività di impresa (ortofrutta), di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da cassette per la frutta, circostanze che, in punto di fatto, escludono radicalmente l'applicabilità dell'illecito amministrativo.
Del pari, l'abbandono di quattro sedie, così come dei rifiuti organici, configura l'illecito penale in quanto posto in essere da titolare di impresa o ente (per il tramite di sottoposto).

Naturalmente, se l'abbandono (commesso da un titolare d'impresa) avesse riguardato rifiuti pericolosi, si sarebbe configurato il delitto di cui all'articolo 255-*ter*, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, per cui *"I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi"*.


upel
ITALIA
UNIONE
PROVINCIALE
ENTI
LOCALI